Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Lunedì, 29 luglio** — **Numero 179**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 537 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1907, saranno annualmente corrisposte ai superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale fino a quella del 1860-61, inclusivamente, le pensioni e gli assegni stabiliti dalle leggi 22 gennaio 1865, n. 2119, 4 marzo 1898, n. 46, 18 dicembre 1898, n. 489 e 8 luglio 1902, n. 341.

Art. 2.

Le dotazioni dei capitoli del bilancio del tesoro, stabilite per l'applicazione delle leggi citate nel precedente articolo, vengono aumentate al complessivo importo di L. 3,000,000 da inscriversi ad un nuovo capitolo unico, in sostituzione degli attuali, con la denominazione: Pensioni e assegni ai Mille di Marsala e ai veterani delle campagne di guerra per la indipendenza nazionale.

La nuova dotazione di tale capitolo continuerà ogni anno nella somma di L. 3,000,000, fino alla integrale applicazione delle leggi citate.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad antici-

pare al tesoro dello Stato, in ogni esercizio a cominciare dal 1907-908 in poi, le somme che occorreranno per l'esecuzione di quanto dispone l'articolo primo. Tali anticipazioni verranno restituite alla Cassa con i relativi interessi a saggio normale, mediante versamento annuale della somma di L. 3,000,000 di cui all'art. 2.

Art. 4.

Avanti che sia compiuta la integrale restituzione delle somme anticipate ai termini dell'art. 3, la Cassa depositi e prestiti farà nuove anticipazioni, nei modi e termini stabiliti nello stesso art. 3, per la corresponsione degli assegni vitalizi ai superstiti della Campagna 1866.

E quando anche queste anticipazioni staranno per estinguersi, si farà luogo ad altre per la corresponsione degli assegni ai superstiti della campagna 1867 e successivamente per quelli della campagna 1870.

Art. 5.

Le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti verranno imputate, mediante decreto del ministro del tesoro, ad un capitolo speciale del bilancio dell'entrata, e inscritte contemporaneamente in un capitolo speciale del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

Il numero 538 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1906, n. 255, a favore dei Comuni indicati nell'elenco annesso alla legge stessa, compresi l'esonero dalle imposte e sovrimposte ed il rimborso del tesoro, di cui all'art. 3, sono estese a tutti i comuni delle tre provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

All'esonero sarà provveduto mediante sgravi e rimborsi colle norme delle disposizioni vigenti.

Pendenti le pratiche di rimborso delle imposte e sovrimposte relative alle ultime due rate del 1905 e alle rate del 1906, verrà sospesa la riscossione delle rate del 1907 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati che nel frattempo verranno a scadere nei Comuni non compresi nell'elenco suddetto.

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad accordare, dietro richiesta, alle Provincie e ai Comuni interessati, anticipazioni provvisorie sulle quote di sovrimposta sospese, da compensarsi con i rimborsi che il tesoro dovrà fare agli enti medesimi.

Non appena resi esecutorî gli sgravi, verrà revocata la sospensione.

Art. 2.

Le domande per la revisione straordinaria dei redditi incerti e variabili di categoria *B* e *C*, soggetti all'imposta di ricchezza mobile, agli effetti del 1906, di cui all'art. 4 della citata legge, sono ammissibili pei contribuenti dei Comuni non compresi nell'elenco sopraindicato fino al trentesimo giorno dopo la pubblicazione della presente legge.

Le domande per gli sgravi e le revisioni parziali dei redditi dei fabbricati di cui all'art. 5 della legge stessa, dovranno essere presentate entro tre mesi dalla detta pubblicazione.

Art. 3.

A cominciare dal 1° gennaio 1907, per tutti i comuni della Calabria, le sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati, sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante, staranno a carico del tesoro.

L'ammontare dei rimborsi pel 1907 verrà dal tesoro pagato alle Provincie ed ai Comuni, e andrà a diffalco della parte di sovrimposta da ripartire a carico dei contribuenti nei ruoli fabbricati 1908 o nei ruoli speciali da pubblicarsi nell'anno in corso.

Quando per effetto delle disposizioni del presente articolo rimanga insoddisfatta una quota della complessiva sovrimposta vincolata alla Cassa dei depositi e prestiti o alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale in garanzia di prestiti, il tesoro verserà direttamente la quota stessa agli istituti suddetti.

Art. 4.

Pel pagamento delle sovrimposte ai Comuni ed alle Provincie, di cui all'art. 3 della presente legge, si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio passivo del Ministero del tesoro.

Art. 5.

I crediti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per quote già in tolleranza a tutto il 1906, e per relativi interessi scaduti in ordine a delegazioni sulla imposta fondiaria rilasciata a garanzia di prestiti concessi a Provincie e Comuni, sono dichiarati esigibili agli effetti dell'art. 1287 del Codice civile.

I crediti stessi possono, in quanto occorre, ridursi o estinguersi anche con trattenute su quelli che gli enti

mutuatari abbiano verso il tesoro, in dipendenza dell'art. 3 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e dell'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sono applicabili ai comuni delle Calabrie e della Basilicata, anche per la effettiva diminuzione dei proventi, determinata dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 7.

Fermi restando i contributi e i sussidi assegnati con l'art. 80 della legge 25 giugno 1906, n. 255, il maggior sussidio di L. 1500 alla scuola d'intaglio e di disegno applicato alle arti di Fuscaldo è elevato a L. 4000 da prelevarsi sui fondi autorizzati per l'art. 79 della detta legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Il numero 539 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 9, 16 e 18 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, son fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

all'art. 9, dopo la parola « cessino » sono aggiunte le parole « o si ravvisino errate »;

all'art. 16, alle parole « nella multa estensibile a L. 250 per ogni ettaro di terreno » sono sostituite le seguenti « nell'ammenda di L. 3 a 25 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara »;

all'art. 18, alle parole « i privati proprietari » si sostituisce « coloro ».

Art. 2.

L'art. 1 della legge 19 luglio 1906, n. 379, è modificato come segue:

« Le contravvenzioni alla legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917, ed ogni altra in materia forestale per le quali sia stabilita la pena pecuniaria non eccedente nel massimo le L. 300, potranno essere conciliate davanti al sindaco del luogo dove furono commesse entro 30 giorni dalla notificazione del verbale al contravventore. Per tale conciliazione, il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente per la prima volta al minimo della pena; per la seconda volta al doppio del minimo e per la terza volta al triplo, non mai però in misura eccedente il massimo nei casi dell'art. 20 e la metà del massimo negli altri casi. Se si tratti di contravvenzioni a pena fissa dovrà sempre pagare la metà della somma.

« Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni forestali, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione a norma della presente legge od oblazione a'sensi dell'art. 101 Codice penale non sarà ammesso a conciliazione per altri reati forestali accertati nel biennio successivo. Agli effetti delle disposizioni precedenti sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa oltre i due anni successivi all'ultima condanna, conciliazione od oblazione.

« Nelle provincie napoletane e siciliane, qualora i demani di un Comune si estendano o siano posti in Comuni limitrofi, è competente a conciliare il sindaco del Comune cui i demani stessi appartengono.

« La conciliazione, quando non siavi conflitto d'interessi, potrà aver luogo anche per i danni ».

Art. 3.

Agli articoli 2 e 4 della legge 19 luglio 1906 sono aggiunti rispettivamente i seguenti capoversi:

« *a*) Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze, ed ogni altro atto relativo alle conciliazioni regolate dalla presente legge sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro;

b) agli effetti dell'aumento di somma o dell'esclusione dalla facoltà di conciliare non si tiene conto che delle contravvenzioni commesse dopo la entrata in vigore della presente legge ».

Art. 4.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà, colle norme da stabilirsi per regolamento, provvedere alla statistica speciale dei reati forestali ed alla rettificazione degli errori avvenuti negli elenchi di vincolo e svincolo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 della legge 20 giugno 1877.

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di riunire in testo unico la legge 19 luglio 1906, n. 379, colla presente, coordinandole col Codice penale vigente, e di emanare le norme regolamentari all'uopo occorrenti non oltre il 31 dicembre 1907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.
Lacava.

Visto, *Il guardasigilli*: Orlando.

Il numero 540 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato nelle concessioni di ferrovie all'industria privata, destinate a congiungere capoluoghi di circondario ed importanti capoluoghi di distretto a linee ferroviarie esistenti, è stabilito uno speciale limite d'impegno che dalla data di pubblicazione della presente legge a tutto l'esercizio del 1908-909, viene fissato in L. 2,500,000.

Le concessioni sono sempre fatte in conformità alle disposizioni del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-*bis*, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183, della legge 30 aprile 1899, n. 168 e dell'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

Art. 2.

Per la costruzione e l'esercizio di tramvie destinate a congiungere capoluoghi di circondario ed importanti capoluoghi di distretto a stazioni ferroviarie prossime o di più conveniente accesso, il Governo del Re è autorizzato a concedere sovvenzioni annue sino a L. 1500 per chilometro, e per un termine non maggiore di 30 anni, con le norme stabilite negli articoli 47 e 49 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato la sovvenzione annua può essere elevata sino a L. 2000 a chilometro, quando le tramvie attraversino regioni montuose ed occorrano notevoli spese d'esercizio.

Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate per le sovvenzioni di cui all'art. 46 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà iscritta in apposito capitolo la somma di L. 150,000 per l'esercizio 1906-907 e la somma di L. 300,000 in ciascuno degli esercizi 1907-908 e 1908-909, per le sovvenzioni alle tramvie di cui al precedente articolo.

Si provvederà a tali stanziamenti:

per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 mediante prelevamento dal fondo di riserva assegnato al n. 15 della tabella *B* annessa alla legge 21 giugno 1906, n. 238;

per l'esercizio 1908-909 sull'assegnazione complessiva di L. 70,000,000 stabilita dall'art. 1 della legge predetta.

Agli ulteriori stanziamenti sarà provveduto di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici, nei limiti dell'assegnazione stessa.

Art. 4.

Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato nelle concessioni di ferrovie all'industria privata, non contemplate nell'art. 1 della presente legge e non comprese fra le complementari, il limite d'impegno di cui all'articolo 4, della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in L. 3,000,000 per il periodo dalla data di pubblicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1908-909.

Con R. decreto, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per regolare la determinazione delle legali offerte prescritte dall'art. 2 del citato R. decreto 25 dicembre 1887, avuto speciale riguardo alle condizioni finanziarie degli enti locali.

Al disposto dell'art. 1, comma 4° e 5° della legge 15 luglio 1906, n. 383, potrà essere derogato in caso di evidente pubblica utilità, per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato per le deliberazioni delle Provincie e Comuni che stabiliscono sussidi per le costruzioni di ferrovie e tramvie.

Art. 5.

Le somme che al 30 giugno 1909 non fossero impegnate nei limiti fissati dagli articoli 1 e 4 della presente legge, saranno aggiunte a quelle che si stabiliranno nei successivi bilanci del tesoro per gli impegni da prendersi ai termini dell'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168.

Art. 6.

Qualora entro il termine stabilito dall' art. 14 della legge 9 luglio 1905, n. 413, si possa concedere all' industria privata la ferrovia Cosenza-Cotrone per la Sila, il Governo è autorizzato ad accordare la relativa sovvenzione chilometrica al di là dei limiti d' impegni stabiliti negli articoli 1 e 4 della presente legge.

Art. 7.

Gli stanziamenti autorizzati dalle leggi del 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674, e 21 giugno 1906, n. 238, per concessione di sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee d'automobili fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie, sono estesi anche ad altre forme di trazione meccanica su strade ordinarie per servizio di viaggiatori e di merci, e sono aumentati di L. 150,000 per l'esercizio 1906-907, e di L. 250,000 in ciascuno degli esercizi 1907-908 e 1908-909.

L'indicata estensione dei sussidi ad altre forme di trazione meccanica è pure applicabile agli stanziamenti autorizzati dalla legge del 15 luglio 1906, n. 383.

A tali aumenti sarà provveduto:

per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al n. 15 della tabella *B*, annessa alla legge 21 giugno 1906, n. 238;

per l'esercizio 1908-909 sull'assegnazione complessiva di L. 70,000,000 stabilita dall'art. 1° della legge predetta.

Sull'assegnazione stessa sarà provveduto, di anno in anno, colla legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici, agli aumenti che risulteranno necessari per gli esercizi successivi.

Art. 8.

L'autorizzazione di emettere obbligazioni garantite, a norma dell'art. 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, sulla parte delle sovvenzioni dello Stato relativa al servizio dei capitali da impiegare per la costruzione di una linea, sarà data dal Governo alle Società per azioni, concessionarie di ferrovie, quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che lo statuto della Società e le successive modifiche siano approvati per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lovori pubblici, del tesoro, e di agricoltura, industria e commercio;

b) che almeno una metà della linea sia aperta all'esercizio e collaudata;

c) che una parte della sovvenzione dello Stato da impiegare nella costruzione, in misura non minore di un decimo e non maggiore di due decimi, resti sempre e in ogni caso a garanzia dell'esercizio;

d) che l'ammortamento delle obbligazioni sia stabilito in un periodo di tempo, non eccedente la durata della concessione.

Il ministro del tesoro, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, stabilirà, caso per caso, le norme opportune per regolare l'emissione delle obbligazioni stesse in rapporto delle condizioni del mercato e per assicurare alla costruzione della linea l'impiego delle somme ritratte dall'emissione.

Le disposizioni dell'art. 3 della legge del 9 luglio 1905, n. 413, e quelle del presente articolo sono applicabili alle Società per azioni, assuntrici di tramvie con sovvenzioni dello Stato.

Art. 9.

Il pagamento della sovvenzione per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tramvie può essere in tutto od in parte sospeso, fino a che non cessi la causa della sospensione:

a) quando per cause, non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, è in tutto od in parte sospeso l'esercizio;

b) quando l'esercizio dà luogo a ripetute e gravi irregolarità debitamente accertate, o ne è compromessa la sicurezza;

c) quando non è dato adempimento alle prescrizioni degli articoli 16, 18 e 20 della presente legge.

Per le ferrovie la sospensione di pagamento è limitata alla sola parte di sovvenzione disponibile a norma dell'art. 8 della presente legge. Con tale limitazione la sospensione di pagamento può aver luogo anche quando, aperta all'esercizio una parte della linea, non vengono gli altri tronchi costruiti ed ultimati nei termini rispettivamente stabiliti negli atti di concessione.

Art. 10.

Il pagamento dei sussidi dello Stato per i pubblici servizi di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie può essere sospeso nei casi di cui all'art. 17 ed alle lettere *a* e *b* dell'articolo precedente.

Art. 11.

Lo Stato ha diritto di compartecipare ai prodotti lordi ultrainiziali di nuove ferrovie nella misura che sarà stabilita negli atti di concessione, tenuto conto delle speciali condizioni di esercizio di ciascuna ferrovia quando la media dei prodotti lordi dell'ultimo quadriennio abbia raggiunto il prodotto lordo chilometrico indicato negli atti di concessione.

Lo Stato ha pure diritto alla compartecipazione ai prodotti netti in misura non minore della metà dell'eccedenza dell'interesse legale commerciale computato sul capitale azionario approvato dal Governo quando sia concessionaria una Società per azioni, o sul capitale di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile e di esercizio negli altri casi.

Art. 12.

Nelle concessioni di nuove ferrovie all'industria privata senza sovvenzione governativa il diritto di compartecipazione dello Stato resta regolato dall'art. 285 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, ma si esercita sul prodotto netto eccedente l'interesse legale commerciale computato sul capitale azionario e su quello di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile e di esercizio a norma dell'articolo precedente.

Art. 13.

Nei decreti di autorizzazione di tramvie sovvenute dallo Stato debbono essere stabilite:

a) la durata dell'autorizzazione, al termine della quale le opere costituenti la tramvia e sue dipendenze divengono proprietà o dell' ente che ha conceduto il suolo stradale, se la linea è impiantata in tutto od in parte su strade ordinarie, o del Comune o dei Comuni interessati, riuniti in Consorzio, se in sede propria o su strade nazionali.

L'autorizzazione definitiva avrà una durata corrispon-

dente a quella stabilita dagli enti proprietari della strada.

b) le norme e la misura per la compartecipazione dello Stato e degli altri enti sovventori ai prodotti lordi ed ai prodotti netti in ragione delle rispettive sovvenzioni;

c) il modo col quale gli enti proprietari della strada, riservata esclusivamente al Ministero dei lavori pubblici la sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio di cui al successivo art. 15, possono provvedere per la tutela del patrimonio stradale e per l'osservanza dei patti stabiliti a loro riguardo negli atti di concessione.

Art. 14.

Le norme relative alla previdenza, stabilite negli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272, sono estese a favore del personale delle tramvie sovvenzionate dallo Stato.

Art. 15.

Nei riguardi della costruzione e dell'esercizio delle tramvie extra-urbane e trazione meccanica ed in servizio pubblico la sorveglianza è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici con le stesse norme stabilite per la sorveglianza delle ferrovie concesse all'industria privata.

Art. 16.

Per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tramvie extra-urbane a trazione meccanica, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il concessionario e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha diritto di prescrivere:

a) la riforma dei lavori di costruzione, di consolidamento o di ripristino non eseguiti a regola d'arte nè in conformità dei progetti approvati e delle condizioni stabilite negli atti di concessione e di autorizzazione;

b) i lavori occorrenti per assicurare la buona manutenzione delle linee, dipendenze, accessorî e di materiale fisso, rotabile e d'esercizio;

c) gli aumenti e le modificazioni degli impianti, dei tipi e della quantità del materiale rotabile e di esercizio, necessari per la regolarità e la sicurezza del servizio.

Non ottemperandosi dal concessionario di ferrovie o dall'assuntore di tramvie nel termine prefisso agli ordini ricevuti, il Ministero dei lavori pubblici può anche provvedervi d'ufficio, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rivalendosi delle spese sulle sovvenzioni governative disponibili, o sui prodotti dell'esercizio con le forme e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Le note delle spese sono rese esecutive dal prefetto.

Art. 17.

Per i pubblici servizi di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie, sono date dal Ministero dei lavori pubblici le disposizioni occorrenti per garentire la sicurezza dell'esercizio.

Non ottemperandosi dall'assuntore nel termine prefisso agli ordini ricevuti, il Ministero dei lavori pubblici può escludere dalla circolazione le vetture che, a suo escluso giudizio, non presentino garanzie di sicurezza, ed anche sospendere l'esercizio.

Art. 18.

Dai concessionari di ferrovie e dagli assuntori di tramvie sovvenzionate dallo Stato debbono essere ogni anno comunicati al Ministero dei lavori pubblici la situazione patriomoniale ed il conto speciale dell'esercizio, redatti secondo norme da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici d'accordo col Ministero del tesoro, relativi ad ogni linea o gruppo di linee esercitate in base ad un solo atto di concessione o di autorizzazione, o per le quali sia stato consentito dal Governo di tenere riunite le contabilità.

La situazione patrimoniale ed il conto dell'esercizio debbono essere presentati al Ministero contemporaneamente al loro invio ai sindaci per l'approvazione dell'assemblea, quando si tratti di Società per azioni, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'azienda negli altri casi.

Al Ministero dei lavori pubblici debbono pure essere comunicati i verbali delle assemblee degli azionisti entro trenta giorni dalla loro data.

Le Società estere debbono tenere presso la loro sede o rappresentanza in Italia una copia di tali verbali e di quelli dei Consigli d'amministrazione.

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo col Ministero del tesoro, indipendentemente dalle azioni che loro competono e che possono esercitare ai termini delle vigenti leggi e degli atti di concessione, comunicherà al concessionario le osservazioni e riserve che ritenga di fare sul conto dell'esercizio.

Qualora, trattandosi di Società per azioni, il Consiglio d'amministrazione reputi di sottoporre il bilancio all'assemblea degli azionisti prima che le osservazioni e riserve siano state risolute, il testo di esse dovrà allegarsi al bilancio.

L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti non pregiudica i diritti dello Stato derivanti dalle leggi e dagli atti di concessione.

Art. 20.

Il concessionario di ferrovie e gli assuntori di tramvie sovvenzionate dallo Stato non possono opporsi a che il Ministero dei lavori pubblici faccia ispezionare tutti gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienza ferroviaria o quella tramviaria e sono tenuti a fornire tutti i dati, notizie e chiarimenti, anche relativi alla loro azienda generale e che esso ri-

tiene opportuno conoscere per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e sindacato.

Art. 21.

Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 18 20 della presente legge sono punite con l'ammenda estensibile fino a L. 1500 e, in caso di recidiva, fino a L. 3000.

Tali pene sono applicate al direttore, od a chi ne fa le veci, nei casi di Società concessionarie di ferrovie o assuntrici di tramvie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.
LACAVA.
CARCANO.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 542 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la esecuzione delle nuove opere marittime comprese nella tabella annessa alla presente legge per l'ammontare di L. 132,543,000.

Sono pure autorizzate le spese di cui ai nn. 29 e 30 della stessa tabella per l'ammontare di L. 4,500,000.

Le opere da eseguirsi in tutti i porti ed in tutte le spiaggie sono dichiarate di pubblica utilità, e quelle da eseguirsi nei porti amministrati dallo Stato sono dichiarate obbligatorie agli effetti dell'art. 13, capoverso 1°, del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Art. 2.

Alla spesa complessiva di L. 137,043,000 di cui nel precedente articolo, si provvederà nel modo seguente:

con L. 1,511,000 dalla somma rimasta a disposizione dell'Amministrazione senza indicazione di opere speciali per effetto delle leggi 25 febbraio 1900, n. 56, e 13 marzo 1904, n. 102;

con L. 129,048,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici nei quindici esercizi finanziari dal 1907-908 al 1921-922;

con L. 6,484,000 da prelevarsi dalle spese per le ferrovie di Stato, autorizzate con la legge 23 dicembre 1906, n. 638.

Gli stanziamenti annuali da farsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici saranno ripartiti come in appresso ed iscritti in separati capitoli corrispondenti alle opere ed alle spese indicate nell'annessa tabella e nella misura che risulterà necessaria secondo le esigenze dei lavori:

Esercizio		
Esercizio 1907-908	L.	9,000,000
» 1908-909	»	9,000,000
» 1909-910	»	8,000,000
» 1910-911	»	8,000,000
» 1911-912	»	8,000,000
» 1912-913	»	8,000,000
» 1913-914	»	8,000,000
» 1914-915	»	8,000,000
» 1915-916	»	8,000,000
» 1916-917	»	8,000,000
» 1917-918	»	9,000,000
» 1918-919	»	9,000,000
» 1919-920	»	9,000,000
» 1920-921	»	10,000,000
» 1921-922	»	10,048,000
	L.	129,048,000

Art. 3.

La somma di L. 30,000,000 di cui al n. 25 della tabella è destinata per eseguire a preferenza:

1° i lavori di riparazione straordinaria e di completamento intesi a proteggere lo specchio acqueo in relazione alle opere costruite od in corso di costruzione in virtù di precedenti disposizioni legislative;

2° i lavori di costruzione di nuove opere e di sistemazione delle attuali, occorrenti:

a) nei porti interessanti il rifugio o la difesa militare;

b) nei porti interessanti il commercio e nei quali il movimento della navigazione o del traffico sia stato nell'ultimo triennio in progressivo aumento;

c) nei porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;

d) nei porti posti nelle isole o nei punti del continente che non abbiano facili mezzi di comunicazione.

Nella esecuzione delle opere di cui al n. 2 del presente articolo sarà data la preferenza a quei porti a favore dei quali concorrano simultaneamente più di una delle condizioni sopraindicate.

Art. 4.

La determinazione delle opere rispondenti alle condizioni indicate nell'articolo precedente, la loro classificazione secondo il comparativo grado di urgenza e la ripartizione della somma, saranno fatte con decreto del

ministro dei lavori pubblici sulla proposta di una Commissione nominata per decreto Reale in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

La tabella di assegnazione e reparto, corredata di una relazione esplicativa, sarà comunicata al Parlamento non più tardi del 30 aprile 1908.

Contro il decreto di approvazione della suddetta tabella è ammesso il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 5.

Il concorso straordinario di cui al n. 26 dell'annessa tabella, per nuove opere ai porti di IV classe, in luogo di quello indicato dall'art. 7 della legge 2 aprile 1885, n. 3095, è stabilito nella misura del 50 per cento della relativa spesa:

a) per le opere aventi lo scopo di concorrere ad assicurare la protezione dello specchio acqueo utilizzabile per il piccolo naviglio;

b) per i porti in cui il traffico sia in aumento nell'ultimo triennio;

c) per le opere tendenti a costituire un punto di approdo a terra là dove non esiste alcuna opera a ciò destinata, od a completare l'approdo esistente;

d) per le opere occorrenti nei porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;

e) per le opere necessarie nei porti posti nelle isole o in località del continente che non abbiano facili mezzi di comunicazione.

Art. 6.

Per i Comuni e le associazioni dei Comuni interessati che ne facessero domanda, lo Stato provvederà a proprie spese alla compilazione dei progetti ed alla gestione tecnica delle opere da eseguirsi nei porti di IV classe.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere gratuitamente ai Comuni gli arenili che per i porti di IV classe serviranno alla costruzione di ricoveri, di magazzini e di tettoie od altri servizi accessorî.

L'atto di cessione sarà registrato colla tassa fissa di L. 1.

Art. 8.

La somma di L. 18,000,000 occorrente per gli esercizi finanziari 1907-908 e 1908-909 sarà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906.

A tale intento, nello stato di previsione dell'entrata di ciascuno degli indicati esercizi finanziari 1907-908 e 1908-909 sarà inscritta ad uno speciale capitolo la somma di L. 9,000,000.

Approvato lo stato di previsione dell'entrata, il ministro del tesoro con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, preleverà dal fondo di cassa la predetta somma di L. 9,000,000 che verrà imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.

La somma di L. 24,000,000 occorrente per gli esercizi finanziari dal 1909-910 al 1911-912, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto, entro i limiti stabiliti per gli esercizi stessi dalla legge 21 giugno 1906, n. 238, concernente il consolidamento della spesa straordinaria per opere pubbliche, negli esercizi finanziari dal 1905-906 al 1920-921.

La somma di L. 87,048,000 occorrente per gli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1921-922 è accordata in eccedenza a quella stabilita dalla sopra citata legge 21 giugno 1906, n. 238.

I fondi provenienti dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56, e 13 marzo 1904, n. 102, saranno trasportati, con decreto del ministro del tesoro, a principio di ogni esercizio, dai capitoli ove rispettivamente trovansi inscritti, a quello per le spese impreviste di cui al n. 28 della tabella annessa alla presente legge.

Gli arredamenti a carico esclusivo del bilancio delle ferrovie, giusta la tabella allegata alla presente legge, saranno fatti a cura dell'Amministrazione ferroviaria, in conformità dei progetti compilati di concerto con l'Amministrazione portuale ed approvati a norma di legge.

Art. 9.

I contributi a carico degli enti interessati a norma della legge 2 aprile 1885, n. 3095, per le opere portuali delle prime tre classi della 2ª categoria, saranno liquidati, per ciascun porto, sull'ammontare della spesa fatta in ogni esercizio e riscossi in annualità nei venti esercizi successivi, senza interesse.

Art. 10.

Le Provincie ed i Comuni interessati potranno stipulare convenzioni col Ministero dei lavori pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme occorrenti per l'acceleramento dell'esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge. In tal caso le somme anticipate saranno rimborsate senza interessi e dedotta la quota annuale di contributo a loro carico, in dieci esercizi, nei limiti degli stanziamenti e senza pregiudizio delle altre opere.

Tali convenzioni, da registrarsi col diritto fisso d'una lira, ogni altro escluso, saranno approvate per R. decreto.

Saranno parimente registrate col diritto fisso d'una lira le convenzioni stipulate da corpi morali o privati cittadini nelle quali fossero pattuite donazioni o anticipazioni gratuite di somme destinate unicamente alle opere portuali.

Art. 11.

Qualora siano presi accordi, ai termini del precedente art. 10, per accelerare l'esecuzione delle opere mediante l'anticipazione dei fondi necessari da parte d'una Provincia o d'un Comune, il Governo del Re potrà con de-

creto Reale imporre e riscuotere a favore della Provincia o del Comune una tassa supplementare a quella d'ancoraggio sulle navi che approderanno nel porto pel quale sarà fatta l'anticipazione.

La misura della tassa supplementare per ogni tonnellata di stazza sarà stabilita, caso per caso, fino a raggiungere il saldo della spesa, che verrà a gravare sulla Provincia o sul Comune, sia per gli interessi semplici del debito che dovesse contrarre per procurarsi i fondi da anticipare, sia per le tasse relative.

Art. 12.

Sulla somma di L. 11,000,000 autorizzata per le opere del porto di Napoli, di cui al n. 11 dell'annessa tabella, potranno essere imputate fino alla concorrenza di lire 1,000,000 le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori d'ampliamento del fabbricato della stazione marittima nel porto di Napoli e pel pagamento della maggiore spesa occorsa sulle somme già stanziate per la costruzione del detto fabbricato.

Siffatta spesa di L. 1,000,000, che è posta a carico esclusivo dello Stato, sarà ripartita fra le varie Amministrazioni interessate all'opera con R. decreto promosso dal ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri competenti.

Le quote di rimborso saranno reintegrate sul bilancio dei lavori pubblici.

Art. 13.

Le economie che si verificassero per qualsiasi titolo nella esecuzione di una delle opere indicate nell'annessa tabella, potranno essere erogate a beneficio di altra opera compresa nello stesso numero della tabella, od essere portate in aumento del fondo per le maggiori spese impreviste.

Art. 14.

Per opere di difesa delle spiaggie si intendono:

a) i pennelli d'imbonimento;

b) le dighe di protezione;

c) ogni altra opera che abbia lo scopo di arrestare il processo di corrosione.

Alla esecuzione delle dette opere si provvede soltanto su domanda del Comune interessato, ed a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La spesa relativa è posta per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico del Comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, con facoltà al Comune stesso di ripartire il rimborso della propria quota allo Stato in venti annualità senza interesse, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui le opere saranno ultimate.

Col provvedimento che stabilisce il detto rimborso potrà, a domanda del Comune, essergli consentito di rivalersi, non oltre il terzo della quota posta a suo carico, verso i privati direttamente beneficati dalle opere eseguite.

La manutenzione delle opere suindicate è obbligatoria e posta ad esclusivo carico del Comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, sotto la sorveglianza del competente Ufficio del genio civile.

Art. 15.

I progetti esecutivi per le opere portuali e di difesa delle spiaggie contemplate nella presente legge saranno compilati secondo le norme tecniche e amministrative che saranno stabilite dal regolamento da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato, sulla domanda degli enti locali interessati, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'esecuzione della presente e delle leggi precedenti, a sostituire ad una o più delle opere stabilite per un determinato porto, una o più opere portuali riconosciute maggiormente utili, a condizione che si debbano eseguire a vantaggio dello stesso porto e nei limiti della spesa autorizzata dalle dette leggi.

Art. 17.

Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di IV classe, i Comuni potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all'intiero ammontare della spesa a loro carico secondo i progetti debitamente approvati.

Eguale autorizzazione è data per la concessione di mutui alle Provincie, che sono obbligate ad una quota di concorso per l'esecuzione delle dette opere.

Il concorso straordinario dello Stato sarà corrisposto ai Comuni in proporzione dell'avanzamento dei lavori, in base ai relativi certificati e nei modi da stabilirsi nel regolamento.

Art. 18.

Il disposto dell'ultimo alinea del 1° articolo della presente legge circa l'obbligatorietà delle opere è esteso a quelle autorizzate da leggi precedenti, al cui completamento si provveda coi fondi assegnati da questa legge.

Alle opere autorizzate da leggi precedenti, che si trovino nella condizione suindicata e delle quali non sia ancora iniziata l'esecuzione, sarà pure applicabile il disposto dell'art. 9 della presente legge, quanto ai contributi degli enti interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.
CARCANO.
MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TABELLA.

Num. d'ordine	Porto	INDICAZIONE DELLE OPERE	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
1	Ancona	Opere complementari a quelle già autorizzate per la costruzione dello sporgente della Sanità, e sistemazione del relativo piazzale; costruzione di un pennello all'interno del molo Nord; sistemazione di banchine tra tale pennello ed il ponte della Sanità; trasformazione e sistemazione degli sporgenti dei Magazzini generali di Santa Maria; costruzione di una darsena per le torpediniere; demolizione dei bastioni di Sant'Agostino e di Santa Lucia; colmamento del ramo orientale del Mandraccio; sistemazione di un argine ferroviario esternamente al molo Sud; escavazione del fondo nello specchio antistante allo sporgente del petrolio; arredamenti; costruzione di un nuovo scalo da alaggio e sistemazioni accessorie	3,136,000	364,000	3,500,000
2	Bari	Opere complementari a quelle già autorizzate: prolungamento del molo di tramontana e allargamento delle banchine interne del molo stesso	2,600,000	—	2,600,000
3	Brindisi	Completamento delle opere già autorizzate per escavazione straordinaria e costruzione di scogliera di difesa nell'avamporto e per costruzione di banchine nel porto interno, con relativo arredamento	900,000	100,000	1,000,000
4	Cagliari	Opere complementi a quelle già autorizzate: prolungamento dei moli di difesa; costruzione e sistemazione di banchine a Sant'Agostino e lungo la via Roma; rifacimento di banchine nella darsena; arredamenti; miglioramento dello scalo da alaggio e delle opere per dar carena alle navi e sistemazioni accessorie	2,000,000	—	2,000,000
5	Carloforte	Costruzione di scogliere; miglioramento del ponte d'imbarco ed arredamenti	430,000	—	430,000
6	Catania	Teasformazione del molo vecchio in ponte sporgente po operazioni, con pennello a difesa del nuovo bacino commerciale ampliato; arredamenti e sistemazioni accessorie	1,200,000	800,000	2,000,000
7	Civitavecchia	Costruzione di un ponte sporgente da operazioni al posto dell'esistente molo del Bicchiere; allargamento della calata Principe Tommaso; allargamento della calata interna del prolungamento sud dell'Antemurale e formazione di una scogliera esterna di rafforzamento di tale ultima opera; escavazione straordinaria; costruzione di banchina al molo del Lazzaretto; sistemazione di piazzali a tergo della vecchia darsena; costruzione di scali da alaggio; arredamento delle banchine e sistemazione accessorie	5,800,000	200,000	6,000,000
8	Golfo Aranci	Prolungamento del pontile d'approdo; banchinamento del suo lato orientale ed impianto di una tettoia	320,000	—	320,000
9	Livorno	Completamento delle opere già autorizzate, per la costruzione della nuova darsena del Mandracchio; ulteriore allargamento del bacino allo sbocco del canale di comunicazione di detta darsena con Torretta, nel fosso dei Navicelli, e lavori accessorî; costruzione di nuovi muri di sponda lungo i fossi Torretta e delle Cateratte; costruzione e sistemazione di strade e piazzali; arredamento di calate; escavazione straordinaria nell'avamporto e nei bacini interni; prolungamento della diga della Vegliaia verso terra; formazione e parziale sistemazione di un nuovo bacino commerciale a nord del porto, e sistemazioni accessorie	9,400,000	600,000	10,000,000
10	Maddalena	Costruzione di approdo	150,000	—	150,000

Numero d'ordine	Porto	INDICAZIONE DELLE OPERE	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
11	Napoli	Opere pel compimento di quelle già autorizzate per lo stabilimento di raddobbo; costruzione di una nuova calata al Sacramento e relativi arredamenti; costruzione di magazzini sulle vecchie calate del porto mercantile; lavori complementari a quelli autorizzati dalla legge dell'8 luglio 1904, n. 351, per le opere di approdo a ridosso della nuova diga dei Granili e relativi arredamenti; costruzione di una banchina di approdo esternamente alla diga di recinzione dei bacini da carenaggio, con relativi arredamenti e scavi nella zona antistante; lavori di miglioramento del segnalamento della bocca del porto e sistemazioni accessorie	8,000,000	3,000,000	11,000,000
12	Palermo	Costruzione di un nuovo molo di difesa in continuazione del molo settentrionale; costruzione di una banchina per operazioni fra il bacino da carenaggio e lo scalo da alaggio e scavo del fondo della zona antistante; costruzione di banchine in piccolo fondale alla Lupa, e sistemazioni accessorie	7,600,000	—	7,600,000
13	Porto Corsini (Ravenna).	Prolungamento dei moli guardiani fino a raggiungere la profondità di metri 6 e bacino di stazionamento	3,100,000	—	3,100,000
14	Porto Empedocle	Costruzione di un piazzale esternamente al primo braccio del molo orientale con corrispondente banchina interna di accosto; sistemazione di una banchina interna di ormeggio lungo la rimanente parte di detto molo; costruzione di un pontile d'imbarco nel porto vecchio e relativo arredamento	1,000,000	—	1,000,000
15	Porto Torres	Lavori di completamento: costruzione di un nuovo molo di difesa a ponente e di nuove banchine; escavazione straordinaria; impianto di tettoia e sistemazioni accessorie	2,650,000	—	2,650,000
16	Reggio Calabria	Opere complementari a quelle già autorizzate per lo spostamento della linea ferroviaria Reggio-Napoli, pel completamento delle escavazioni, per lo spostamento delle invasature di approdo dei *ferry-boats*, per la costruzione di banchine di operazioni con relativo arredamento e per sistemazioni accessorie	1,080,000	120,000	1,200,000
17	San Benedetto del Tronto	Creazione di un ricovero marittimo	500,000	—	500,000
18	San Stefano	Prolungamento del molo nel seno Valle	450,000	—	450,000
19	Savona	Costruzione e sistemazione di banchine e di opere di difesa; escavazione straordinaria del fondo; arredamenti e sistemazioni accessorie	6,900,000	100,000	7,000,000
20	Spezia	Costruzione di un nuovo porticciuolo pei velieri; prolungamento del molo; costruzione di nuove banchine lungo il molo e lungo le adiacenti rive; scavi di approfondamento; arredamenti e sistemazioni accessorie	3,660,000	1,000,000	4,660,000
21	Torre Annunziata	Costruzione di un ponte sporgente al posto dell'attuale molo di levante e scavi di approfondamento nella zona attigua; costruzione di nuove banchine lungo il primo tratto del molo di ponente	2,000,000	—	2,000,000
22	Trapani	Costruzione di un ponte sporgente sul lato nord del porto e ricostruzione del muro orientale del pontile della Sanità, con relativo arredamento; opere complementari a quelle già autorizzate per la ricostruzione di muri di sponda e sistemazione delle calate a nord del porto; costruzione di muretto di riva al Ronciglio; scavi di approfondamento	2,200,000	200,000	2,400,000
23	Venezia-Chioggia	Opere di completamento a quelle già autorizzate; ampliamento del molo di ponente della stazione marittima, con relativi muri di sponda, scavi nella zona antistante alle nuove calate e nei canali di raccordo di tale zona con gli esistenti e con quelli di servizio pel trasporto delle materie alle discariche al di là della conterminazione lagunare; costruzione di un nuovo bacino di approdo sussidiario alla stazione marittima, con relativi muri di sponda, scavo del canale			

Numero d'ordine	Porto	INDICAZIONE DELLE OPERE	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
		di accesso e sistemazioni accessorie; costruzione delle dighe occorrenti per armare la foce lagunare di Chioggia	15,500,000	—	15,500,000
24	Villa San Giovanni	Opere complementari a quelle già autorizzate pel prolungamento delle difese; escavazioni straordinarie; impianto di un faro e sistemazioni accessorie	400,000	—	400,000
25	—	Opere diverse negli altri porti del Regno amministrati dallo Stato	30,000,000	—	30,000,000
26	—	Concorso straordinario dello Stato nelle spese di nuove opere marittime nei porti di 4ª classe e di costruzione di banchine e di pontili in spiaggie prossime agli abitati e sfornite di porti	6,000,000	—	6,000,000
27	—	Illuminazione delle coste, boe, ecc.	4,000,000	—	4,000,000
28	—	Maggiori spese impreviste per le opere di cui alla presente legge e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 (articoli 1 e 3), 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. *D*), 20 giugno 1901, n. 292, 19 giugno 1902, n. 275 e 13 marzo 1904, n. 102	5,083,000	—	5,083,000
		Totale	126,059,000	6,484,000	132,543,000
29	—	Spesa per l'acquisto di materiale di escavazione e relativi accessori	1,500,000	—	1,500,000
30	—	Opere diverse per la difesa delle spiaggie contro le erosioni del mare	3,000,000	—	3,000,000
		Totale	4,500,000	—	4,500,000
		Totale generale	130,559,000	6,484,000	137,043,000

Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 541 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 4,500,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1906-907, per l'acquisto, per l'adattamento e per l'arredamento di edifici ad uso di sedi delle R. rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles e Aja.

Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà di derogare alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato per provvedere alle spese autorizzate con l'articolo precedente.

Art. 3.

Le Convenzioni stipulate per gli acquisti di cui all'art. 1, saranno comunicate al Parlamento in allegati all'assestamento del bilancio o al conto consuntivo a seconda delle date rispettive.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCLXXIX** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio di Palermo in data 23 febbraio 1907, del consiglio comunale della stessa città in data 15 e 25 aprile 1907 e del Consiglio provinciale di Palermo in data 16 maggio 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola media di commercio istituita nel 1904 dalla Camera di commercio ed arti di Palermo è ordinata in conformità del presente statuto e prende il nome di «R. scuola media di commercio» in Palermo.

Essa ha lo scopo di avviare i giovani all'esercizio pratico de commercio e delle professioni ad esso attinenti, come pure agli uffici amministrativi di imprese di carattere economico.

Art. 2.

La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al mantenimento di essa concorrono il Ministero con annue lire quindicimila, salvo eventuali maggiori stanziamenti nei futuri bilanci.

La Camera di commercio di Palermo con annue lire diecimila.

La provincia di Palermo con annue lire quattromila.

Il comune di Palermo con annue lire diecimila.

Le spese d'impianto sono a carico della Camera di commercio di Palermo, la quale fornisce anche gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola provvedendo altresì alla loro manutenzione.

I contributi annuali continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, per la misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento della scuola stessa.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e gli assegni concessi da altri enti o da privati.

Art. 3.

Il corso della scuola si compie in quattro anni e comprende gli insegnamenti e le esercitazioni che seguono:

Italiano.

Diritti e doveri — Conferenze sulla morale nei suoi rapporti con il commercio.

Storia civile e commerciale d'Italia.

Geografia commerciale.

Nozioni di economia politica.

Nozioni di statistica.

Nozioni di diritto civile e di diritto pubblico — Elementi di diritto commerciale, industriale e marittimo — Usi commerciali.

Matematica elementare — Esercitazioni di calcolo abbreviato.

Nozioni di matematica finanziaria ed attuariale.

Computisteria.

Ragioneria.

Legislazione tributaria — Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione — Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi.

Trasporti e legislazioni relative — Servizio marittimo sovvenzionato — Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli.

Elementi di fisica, chimica e scienze naturali come introduzione alla merceologia.

Merceologia — Analisi e saggi delle merci — Adulterazioni e sofisticazioni — Studi degli imballaggi.

Pratica mercantile: funzionamento pratico mercantile e bancario con azienda di operazioni reali di esportazioni e di importazioni per conto di terzi e relativi traporti.

Lingue estere e corrispondenza commerciale — Francese, inglese, tedesco, greco moderno, arabo volgare e spagnuolo.

Calligrafia — Stenografia — Dattilografia.

L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese e per due delle altre lingue insegnate nella scuola.

Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro, sentita la Giunta di vigilanza della scuola.

Art. 4.

Alla scuola sono annessi un museo merceologico, un laboratorio per le esercitazioni pratiche degli allievi nelle analisi e nei saggi delle merci ed una raccolta delle migliori forme d'imballaggio, come pure un museo commerciale con relativo servizio di informazioni sulle merci e sui mercati del continente e dei paesi dell'Oriente che più interessano il commercio dell'isola, escluse notizie e referenze sulla moralità e solvibilità di ditte e di commercianti.

La scuola ha inoltre una biblioteca, di cui una sezione è specialmente destinata agli allievi.

L'istruzione pratica degli alunni sarà completata con visite ad opifici industriali e ad aziende commerciali.

Art. 5.

Per l'ammissione al primo anno di corso nella scuola è richiesta la licenza dei ginnasi e delle scuole tecniche o delle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio che abbiano non meno di tre anni di corso.

Saranno pure ammessi i licenziati delle scuole italiane all'estero di grado corrispondente e quelle sopraindicate ed i licenziati da scuole estere che a giudizio del Consiglio dei professori della scuola siano ritenute equivalenti a quelle italiane di cui sopra.

Ai corsi successivi sono inscritti solo gli allievi, i quali abbiano superato l'esame di premiazione nella scuola, ovvero in altra scuola media commerciale dipendente dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

L'alunno che per due anni consecutivi è riprovato negli esami di promozione alla classe superiore, non potrà più frequentare la scuola.

Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.

Art. 6.

Gli alunni della R. scuola conseguono, dopo aver superati gli esami di promozione dalla seconda alla terza classe, un certificato di computista commerciale che abilita alle funzioni di contabile, rappresentante, agente e commesso nelle aziende commerciali.

Agli allievi che abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza, è rilasciato, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale.

Tale diploma attesta della idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alla professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti; è titolo di ammissione senza esame ai corsi delle RR. scuole su-

periori di commercio del Regno ed agli esami di concorso agli assegni ed alle borse di pratica commerciale all'estero, ed è parificato, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza da scuole di ugual grado.

Art. 7.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di due delegati di ciascuno degli enti indicati dal precedente art. 2.

Il direttore della scuola fa parte di diritto della Giunta ed ha anche le funzioni di segretario di essa.

Nel caso in cui altri enti contribuissero al mantenimento della scuola con una somma annua non inferiore alle L. 4000 essi avranno diritto ad essere rappresentati nella Giunta da un proprio delegato, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 8.

La Giunta di vigilanza è presieduta dal presidente della Camera di commercio di Palermo il quale è di diritto uno dei delegati della Camera.

Egli rappresenta la scuola, provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta e riferisce periodicamente al Ministero sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito volume e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9.

La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

I membri della Giunta eletti in sostituzione di altri durante il triennio restano in carica per il tempo che vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 10.

La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto conto sarà a cura della Giunta comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non potranno variarsi gli stanziamenti dei capitoli del bilancio preventivo approvato;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico della scuola, curando che gli inventari sieno regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero al quale sono pure comunicate le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni che hanno compiuto gli studi;

k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati, la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni stabilite dal presente decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.

Art. 11.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa.

Egli coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta e nell'amministrazione della scuola, provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa, all'osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili per il buon andamento dell'Istituto, e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di brevi assenze.

Nei casi di assenze prolungate si provvederà a norma del successivo articolo 13.

Art. 12.

Il numero e gli stipendi degli insegnanti e del personale tutto della scuola sono determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.

Art. 13.

Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potrà però essere scelto da questi tra il personale insegnante.

Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi farà parte un rappresentante della Giunta, scelto da essa, e quando si tratti della scelta di insegnanti, anche il direttore della scuola.

Il direttore, come pure gli insegnanti scelti in seguito a concorso sono nominati in via di esperimento col grado di reggenti.

La reggenza non può avere durata minore di due anni nè maggiore di cinque.

Trascorso il periodo di esperimento i reggenti possono essere promossi titolari se apposite ispezioni da ordinarsi dal ministro avranno dimostrato che essi possiedono le qualità e le attitudini necessarie.

Per gli insegnanti secondari e complementari e per quelle speciali di merceologia, di tariffe doganali, ferroviarie e marittime e di altre materie essenzialmente tecniche, il ministro, sentito il parere della Giunta, potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali.

Alle vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico ed alle supplenze, si provvederà pure dal ministro con incarichi temporanei da affidare, su proposta della Giunta, a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuola di egual grado, ed abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo è nominato dal ministro su proposta della Giunta.

Il personale di servizio è nominato dalla Giunta con l'approvazione del ministro.

La nomina dei reggenti, degli incaricati e del personale amministrativo è fatta con decreto Ministeriale, la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale.

Art. 14.

Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarità come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo dopo ogni sei anni di effettivo servizio fino al limite di quattro sessenni.

Art. 15.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante della scuola in un'altra R. scuola media di commercio e viceversa.

Perchè possa farsi luogo a simili trasferimenti occorre che i funzionari interessati ne facciano domanda e che le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole.

I passaggi stessi sono a seconda dei casi ordinati con decreto Reale o Ministeriale.

In caso di simili passaggi i funzionari conservano integralmente i diritti acquisiti.

Art. 16.

Il direttore e i professori che hanno il grado di titolare sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale che sarà determinata dal regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.

Art. 17.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni della legge e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone alla Giunta di vigilanza la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compilando i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico, e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento.

Il Collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Il regolamento stabilirà i casi in cui le proposte e le deliberazioni del collegio dei professori debbono, per il tramite della, Giunta di vigilanza, essere sottoposte, prima di avere esecuzione, all'approvazione del Ministero.

Art. 19.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto col sistema della madrefede presso il Banco di Sicilia.

A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 20.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le promozioni disciplinari, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 21.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposta per la durata di due anni, a carico degli enti, che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci e più anni di servizio, e non maggiore di un terzo nè minore di un quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che durante il suddetto periodo di due anni otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da un'Amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione dell'organico.

Art. 22.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, i locali, i materiali scientifici e l'arredamento apprestati dalla Camera di commercio ritornano di sua piena proprietà.

Per il materiale non apprestato dalla Camera, ai sensi dell'art. 2, si provvederà a vantaggio di altro Istituto scolastico di indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Disposizioni transitorie.

Art. 23.

Il direttore della scuola, attualmente in carica, viene confermato e promosso a titolare.

Agli insegnanti attualmente in carica, dei quali il Consiglio direttivo proporrà al Ministero la conferma a titolari e che insegnano materie per le quali nel ruolo organico è disposta la titolarità, non verranno applicate le disposizioni dell'art. 13 del presente statuto.

Art. 24.

Potranno essere confermati nell'incarico gli attuali insegnanti che a giudizio del Consiglio direttivo, abbiano dato prova di lodevole insegnamento.

Art. 25.

Gli alunni che hanno eseguito i corsi della scuola in base al precedente ordinamento di essa avranno diritto di ottenere dalla scuola alla fine del terzo anno di corso, superandone gli esami un attestato di licenza commerciale, col quale essi potranno, volendolo, iscriversi al quarto anno di corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Consiglio di Stato.

Con R. decreto del 20 giugno 1907:

Malvano cav. avv. Giacomo, consigliere nominato presidente di sezione (L. 12,000).

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 13 giugno 1907:

Prefetti promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 12,000):

Borselli comm. avv. Augusto — Baldovino comm. avv. Carlo — Venturi comm. Emilio — Doneddu-Ardoino comm. Raffaele.

Con R. decreto del 13 giugno 1907:

Prefetti promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 10,000):

Orso comm. dott. Raffaele — Colucci comm. avv. Salvatore — De Rossi comm. dott. Giovanni — Brizio nob. dei conti Castellazzo comm. dott. Carlo.

Con R. decreto del 9 giugno 1907:

Monaldi march. cav. dott. Rodolfo, consigliere di 1ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 21 marzo 1907:

Anatella Raffaele, ufficiale d'ordine di 2ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, col titolo onorifico di archivista.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Con R. decreto del 23 giugno 1907:

I seguenti ufficiali di complemento sono promossi al gra do superiore:

Arma di cavalleria.

Sottotenente promosso tenente:

Caracciolo Stella Francesco.

Corpo sanitario militare.

Sottotenenti medici promossi tenenti medici:

Rocca Costanzo — Rizzotti Gregorio — Vitale Giuseppe — De Matteo Emilio — Armandis Luigi — Amiruso Massimino — Miele Domenico — Pittelli Salvatore — Del Grosso Pasquale — Pejrone Carlo — Appiotti Carlo — Torretta Luigi — Saffirio Sebastiano — Colombani Siro — Porro Angelo — Canteruccio Giovanni — Radice Luigi — Smiraglia Scognamiglio Nino — Greco Alessandro — Demma Filippo — Garau Angelo — Izzo Nicola.

Corpo veterinario militare.

Sottotenente veterinario promosso tenente veterinario:

Luciani Adolfo.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 23 giugno 1907:

I seguenti ufficiali di milizia territoriale, sono promossi al grado superiore:

Arma di fanteria.

Tenenti promossi capitani:

Zingaropoli Carlo — Ponzoni Ercole Gilberto — Basso Achille — Stanzani Pietro — Betti Cleto — Longi Cesare — Bouvret Giuseppe — De Micheli Cesare — Piccato Giacomo — Rondini Giovanni — Zambrano cav. Gaetano — Alinari Leopoldo — Caliò Francesco — Provenza cav. Giuseppe — Lucci Francesco — Ceccarelli Gerolamo — Forte Benedetto — Ramirez Giuseppe.

Sottotenenti promossi tenenti:

Cassarà Vincenzo — Sicuro Giuseppe — Bianchi Francesco — Morganti Mariano — Piccioli Tommaso — Nardini Emilio — Perilli Giuseppe — Nuzzo-Mauro Alessandro — Albi Oreste.

Arma di cavalleria.

Tenente promosso capitano:

Coletta Gennaro.

Sottotenenti promossi tenenti:

De Luca Francesco — Zini Lamberto.

Arma di artiglieria.

Tenenti promossi capitani:

Rescigno Ferdinando — Leskovic Lionello — Podestà Giovanni Battista.

Sottotenenti promossi tenenti:

Pagnanelli Tiziano — Canovai Luigi.

Arma del genio.

Sottotenente promosso tenente:

Speranza cav. Alceo.

Corpo sanitario militare.

Tenenti medici promossi capitani medici:

Bauer Fortunato — Martinelli Luigi — Rubino Armido — Pennino Antonio — Damiani Pietro — Chiarenza Antonino — Giudici Francesco.

Corpo contabile militare.

Sottotenenti contabili promossi tenenti contabili:

Ciances Stellario — Chillemi Orazio.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 23 giugno 1907:

I seguenti ufficiali sono promossi al grado superiore:

Stato maggiore generale.

Maggiori generali promossi tenenti generali:

Pizzorno cav. Gerolamo — Barbiano di Belgioioso conte Carlo — Bellini cav. Giuseppe — Morozzo della Rocca di Bianzè cav. Enrico.

Arma dei carabinieri reali

Capitani promossi maggiori:

Stellio cav. Domenico — Romei cav. Augusto.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:

Gandiglio cav. Giuseppe — Pizzigoni cav. Giuseppe — Fallotti di Villafalletto nob. Pio — Arcari cav. Francesco — Tur cavalier Enrico — Guasco di Bisio marchese Francesco — Galli della Loggia conte Ferdinando — Martini cav. Agostino — Fabris cav. Pietro — Morozzo della Rocca cav. Federico — Sgrò cav. Giuseppe — Tergolina nob. Alessandro.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Speziali cav. Vittorio — Nastasi cav. Vincenzo.

Capitani promossi maggiori:

Abrile cav. Paolo — Lauricella cav. Francesco.

Tenenti promossi capitani:

Indelicato Rodolfo — Grillo Pasquale — Fiori Antonio — Ballerio Enrico — Rossetti Roberto — Frascogna Castrese — Sacchiero Silvio — Gubitosi Alfonso — Gherardini Giovanni — Borgia Mauro — Brandi Edoardo — Galantini Anselmo — Bigoni Guido — Pitari Francesco — Pagni Scipione — Larocca Paolo — Amadei Astorre — Agreste Oreste — Marchesi Callisto — Gragnani Costantino — Bertolotto Amedeo — Garrone Luigi — Smitti Cesare — Galazetti Antonio — Astrandi Giulio — Marchi Cesare — Pila Eugenio — Fruscione Gaetano — Magnella Giuseppe — Tangheroni Vittorio — Ferrarese Antonio — Pattacini Giuseppe — Cipriani Domenico — Nolfi Eugenio — Andriano Giovenale — Molinari Antonino — Gavirati Giulio.

Daini Carlo — Delfino Giovanni — Vergiati Paolo — Berton Gio. Battista — Pane Eduardo — Giacosa Ercole — Camporota Maurizio — Pasquali Giovanni — De Sanctis cav. Vittorio — Gasparini Giuseppe — Gibilaro Antonio — Laneri Errico — Cioerchia Candido — Paolino Alfonso — Trivison Giovanni — Galardi Lorenzo — Romeo Eduardo — Ferraro Gio. Battista

— Nicastro Giuseppe — Cilla Solone — Panunzi Augusto — Tornabene Salvatore — Pecorella Luigi — Cardillo-Piccolino Michelangelo — Grytter Amedeo — Ficarelli Roberto — Scattorin Pietro — Tafuri Santoro — Ulrici Menotti Silvio — Reppucci Nicola — Toran Roberto — Messina Giuseppe — Grossi Agostino — De Rossi Riccardo — Mandoli Vittorio Emanuele — Bonafede Tommaso — Savarino Cristofalo — Fusaro Antonio — Ferraris Rodolfo — Giordano Domenico — Sorbi Antonio — Binetti Vincenzo — Zuccalà Camillo.

Arma di cavalleria.

Tenenti promossi capitani:
Borgogna Alessandro — Del Pezzo Nicola — Groppallo Luigi.

Arma d'artiglieria.

Tenente colonnello promosso colonnello:
Moretti cav. Alfonso.
Maggiori promossi tenenti colonnelli:
Agostini cav. Pio — Balestreri cav. Giuseppe — Buggino cav. Tommaso — Saragoni cav. Lodovico.
Tenenti promossi capitani:
Novellis Eugenio — Grisolia Angelo — Sannino Vincenzo — Zacchei-Travaglini Cesare — Malaspina Rocco — Giannini Tommaso.

Arma del genio.

Tenenti promossi capitani:
Massaro Giuseppe — Marinoni Quintillio.

Personale permanente dei distretti.

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:
Buzzati cav. Angelo — Prati cav. Giuseppe.
Maggiori promossi tenenti colonnelli:
Villani cav. Adolfo — Piolti cav. Paolo — Canaperia cav. Pietro.
Capitani promossi maggiori:
Cherchi cav. Giuseppe — De Zio cav. Vincenzo — Sangirardi cav. Giovanni.

Corpo sanitario militare.

Maggiori medici promossi tenenti colonnelli medici:
Tempesta cav. Luigi — Atzeni cav. Giuseppe.
Tenenti medici promossi capitani medici:
Ranieri Francesco — Belli Pasquale — Brunelli Roberto — D'Ambrosio Angelo — Bianco Paolo — Abate Raffaele — Palmieri Giuseppe — Petrelli Rigoberto.

Corpo contabile militare.

Maggiore contabile promosso tenente colonnello contabile:
Serafini cav. Felice.
Tenenti contabili promossi capitani contabili:
Orlando Pietro — Catalano Antonio — Cavicchioni Rodolfo — Facco Francesco — Salvano Giovanni — Finetti cav. Tommaso — Pescatori Arnaldo.

Corpo veterinario militare.

Tenente veterinario promosso capitano veterinario:
Garrino Elia.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

I seguenti vice segretari di 3ª classe furono promossi vice segretari di 2ª classe a (L. 2000):
Castelli Amleto — Bologna Oreste — Messinese Gaetano — Pacca Duilio — Marcone Francesco — Girardi Antonio — Dorato Alfonso — Pecorella Giuseppe — Turchi Elio — Papa Antonio — Paietta Oreste — Tallone Luigi — Lilla Alfredo — Candeli Luigi — Sacconi Leonardo — Darley Alfredo — Tosti Mario — Claudi Giuseppe — Bleiner Giuseppe — Gioni Giuseppe — Marini Umberto — Jovene Marcello — Beniamino Lorenzo — Marcone Enrico — Campelli Alessandro — Hilcken-Ferragni Gustavo — Di Guglielmo Nicola — Neroni Candido — Min N. — Andreassi Silvio — Carella Mauro — Ghezzi Pio.
Fischetti Aurelio — Magnella Romualdo — Piccardi Mario — Leone Ferdinando — Solinas Giuseppe — De Maria Francesco — Gaudiano Alfredo — Buratti Carlo — Castaldi Dante — Morozzo della Rocca Giulio — Galluppo Gaspare — Perillo Roberto — Mantici Alfredo — Prato a Pasquale — Parisi Annibale — Marsili Massimo — Seracista Vito Francesco — Vasquez Carlo Alberto.

Con R. decreto del 6 gennaio 1907:

Scotti cav. uff. Ottavio, ispettore centrale di 2ª classe, promosso ispettore centrale di 1ª classe a L. 5000.
Cazzola cav. Francesco, segretario di 2ª classe, promosso segretario di 1ª classe a L. 4000.
Fasulo Francesco, vice direttore di 3ª classe, promosso vice direttore di 2ª classe a L. 3500.
Giberti Alfredo, vice segretario di 2ª classe, promosso vice segretario di 1ª classe a L. 2500.
Randone Giuseppe, id. di 3ª classe, id. id. di 2ª classe a L. 2000.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Comunicati.

Con R. decreto del 27 giugno c. a., registrato alla Corte dei conti il 16 luglio, la Società di mutuo soccorso e cooperativa di consumo fra gli operai ed artigiani di Salassa è autorizzata ad acquistare dalla signora Lucia Franceschino ed eredi di Tommaso Bianchetta una casa in quel Comune per la somma di L. 2500, allo scopo di collocarvi la propria sede.

Con decreto del 26 luglio 1907, il ministro di agricoltura industria e commercio, viste le deliberazioni delle deputazioni provinciali di Alessandria e di Verona, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla diaspis pentagona nei comuni di Ponti e Castellazzo Bormida (Alessandria) e di Cavaion Veronese (Verona).

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 29 maggio 1907:

Rosa Maria Amalia, ved. Zandotti, L. 583.33.
Belli Marianna, ved. Speranzini, L. 564.33, di cui:

a carico dello Stato, L. 340.82;
a carico del Comune di Arcevia, L. 223.51.

Borghetti Teresa, ved. Carra, L. 880.
Montemurri, orfani di Francesco, aiutante del genio civile, L. 550.
Salvioni Carolina, ved. Busi, L. 996.66.
Sirolli Francesco, vice agente delle imposte, L. 1208.
Pasolo Ma[illegible]
Cinque Gennaro, aiuto contabile (indennità), L. [illegible].
Carovana Giovanna, ved. Bertoletti, L. 1173.33.
Tavella Baldassarre, maresciallo di finanza, L. 848.66, di cui:

a carico dello Stato, L. 804.82;
a carico del comune di Palermo, L. 43.81.

Manfredi Carolina, ved. De Genova, L. 2400.
Squillace Francesco, tenente colonnello, L. 3926.
Ricci Pacifico, capitano, L. 3135.
Aiello Raffaele, nocchiere, L. 1788.50.
Manuele Vincenzo, maestro di marina, L. 1788 50.
Battaglia Guglielmo, capo furiere, L. 1542 80.
Graziani Augusto, capo cannoniere, L. 1788.50.
Luporini Giorgio, capo furiere, L. 1542 80.
Pugliese Aniello, capo fuochista, L. 1156.
Boccanfosa Salvatore, 2° nocchiere, L. 815.
Bianchi Ferdinando, 2° capo musica, L. 1095.
Mendozza Gerardo, maestro di marina, L. 1788.50.
Calabrese Giuseppe, macchinista, L. 1788.50.
Avogaro Francesco, capitano, L. 2494.
Lorenzini Carlo, operaio di marina, L. 800.
De Senibus Vittorio, capitano, L. 1898.
Parisi Adele, ved. Parisi (indennità), L. 2640.
Giorgi Antonio, maggiore, L. 2981.
Giambone Pasquale, maggiore, L. 3520.
Siepi Ciro, sottobrigadiere di finanza, L. 775, di cui:

a carico dello Stato, L. 489.95;
a carico del comune di Firenze, L. 285.05.

Biduzzi Nicoletta, ved. Cosmo, L. 256.66.
Barbieri Elisa, ved. Bono, L. 990.
Bolla Antonietta, ved. Pozzi, L. 994.66.
Brotto Maddalena, ved. Abrami, L. 365.86.
Berarducci Fortunata, ved. Tobia, L. 232.50.
Penzo Luigi, cannoniere, L. 708.
Cantelmo Crisostomo, maggiore, L. 2880.
Casati Carlo, capitano, L. 2185.
Cancellotti Mauro, maggiore, L. 2580.
Bosca Maria, ved. Lucca (indennità), L. 3966.
Bono Ignazio, sotto brigadiere di finanza, L. 417, di cui:

a carico dello Stato, L. 335.61;
a carico del comune di Catania, L. 81.39.

Cordano Giuseppe, lavorante d'artiglieria, L. 490.
Spinetti Giuseppe, capitano, L. 2370.
Ragland Erminia, ved. Grices (indennità), L. 1320.
Michela Americo, torpediniere L. 510.
Capozzoli Raffaele, soldato, L. 540.
Di Perna Pasquale, capo cannoniere, L. 1788.50.
Spavone Luigi, capo fuochista, L. 1014.
Lubrano Lavadera Gabriele, 2° nocchiere, L. 935.
Canonici Camillo, macchinista, L. 1467.20.
Schettini Francesco, agente di P. S., L. 300.
Palizzolo Gandolfo, tenente colonnello, L. 3513.
Laderchi Alberico, capo cannoniere, L. 1473.60.
Malkneot Giuseppe, capo cannoniere, L. 1560.
De Giorgio Michele, 2° capo fuochista, L. 815.
Viaroli Bianca, ved. Calcinardi, L. 300.
Baudi di Vesme Benedetto, capitano, L. 2408.
Belluccio Raffaele, maestro di marina, L. 1788.50.
De Rosa Giovanni, 2° capo fuochista, L. 1032.
Casentini Angelo, sotto capo cannoniere, L. 822.
Quattrini Eugenio, maresciallo di finanza, L. 1135.33.
Palummo Luigia, ved. Orlando, L. 120.
Gandin Germana, orfana di Giuseppe, tenente, L. 297.66.
Molinari Camillo, giudice (indennità), L. 3177.
Ladanza Carlo, capo cannoniere, L. 1888.50.
Moretti Maria, operaia manifatture tabacchi, L. 353.97.
Porzio Liberata, ved. Abate, L. 155.
Malevolti Teresa, operaia manifatture tabacchi, L. 418.14.

Ferro Giuseppe, nocchiere, L. 1888.50.
Gargiulo Davide, 2° capo fuochista, L. 725.
Puccianti Giorgio, capo infermiere, L. 1788.50.
Tartarino Carlo, capo cannoniere, L. 1788.50.
Voltolina Gaetano, operaio di marina, L. 495.
Aricci Giuseppe, ragioniere, L. 4000.
Ronsisvalle Pietro, cancelliere, L. 2112.
Mastropasqua Nicola, sotto capo fuochista, L. 688.80.
Pozzali Luigi, capitano, L. 2666.
Gennaro Salvatore, colonnello, L. 4554.
Albarelli Benedetto, capo guardia carceraria, L. 1280.
Vianson-Ponte Vittorina, ved. Forest, L. 1608.33.
Tarditi Cesare, tenente generale, L. 8000.
Marino Antonia, lavorante della guerra, L. 331.
De Liquori Ercole, aiuto contabile, L. 960.
Coggio Luigi, cannoniere, L. 510.
Acampora Pasquale, marinaio, L. 648.80.
Pardera Adolfo, nocchiere, L. 1788.50.
Prati Felicita, madre di Lorenzetti, soldato, L. 202.50.
Cavallari Mariangela, madre di Matteucci, caporale, L. 240.
Ferrari Alice, ved. Pierini, L. 181.66.
Nisivoccio Anna, ved. Califano, L. 204.16.
Dal Pino Eugenio, 2° nocchiere, L. 815.
Valesio Germano, capo musica, L. 1880.
Buranella Giuseppe, aiutante di marina, L. 1788.50.
D'Errico Giuseppe, 2° capo fuochista, L. 1095.
Olivotto Gio. Batta, capo semaforista, L. 1593.20.
Assante di Cupillo Michele, nocchiere, L. 1788 50.
De Simone Matilde, ved. Capobianco, L. 912.33.
Magno Alessandro, maestro di marina, L. 1788.50.
Ginanni Corradini Merope, ved. Liverani (indennità), L. 4216.
Quaglia Luigia, ved. Dalla Meschina, L. 1024.
Borrelli Rachele, ved. Apicella, L. 832, di cui:

a carico dello Stato, L. 632.55;
a carico del comune di Napoli, L. 199.45.

Bartolini Stefano, padre di Emilio, soldato, L. 202.50.
Ciampa Filippo, sotto capo guardia carceraria, L. 1040.
Impemba Elena, ved. Impemba (indennità), L. 1155.
Del Giorno Rosa, ved. Fimiani, L. 878.66.
Severini Clemente, operaia manifatture dei tabacchi, L. 414.
Cabasino Pietro, capitano, L. 2036.
La Gatti Alberto, guardia di finanza, L. 630.
D'Amato Pasquale, 2° nocchiere, L. 785.
Donnarumma Raimondo, aiutante di marina, L. 1788.50.
Granito Francesco, macchinista, L. 1788.50.
Perucchini Maddalena, operaia di marina, L. 1387.50.
Dato Carmine, capo cannoniere, L. 1788.50.
Talismano Giovanni, nocchiere, L. 1210.
Caffio Pasquale, marinaro, L. 631.20.
Miglini Saverio, maggiore, L. 3141.
Rubichi Lavinia, ved. Ricciulli, L. 2096.
D'Ippolito Raffaele, fuochista, L. 621.60.
Romano Maria, ved. Di Maio, L. 175.
Salvarezza Concetta, ved. Mazza, L 520.
Di Nardo Sabato, capo operaio della guerra, L. 1000.
Lombardi Guglielmo, vice agente delle imposte, L. 1530.
Salvadori Antonio, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1148.
Carta Giovanna, ved. Crobu, L. 640.
Vassallo Luigia, ved. De Giovannini, L. 1386.66.
Scalici Giovanni, sotto maestro di marina, L. 658.40.
Biagini Serafino, nocchiere, L. 1300.
Majoni Emilia, ved. Dazzani (indennità), L. 2833.
D'Alessandro Domenico, guardia di finanza, L. 590.

Con deliberazioni del 5 giugno 1907:

Andreani Giuseppe, operaio di marina, L 880.

Sassi Giuseppe, ufficiale d'ordine, L. 1100.
Aragona Carmelo, appuntato carcerario, L. 810.
De Zorzi Giovanni, assistente locale, L. 1285.
Bettioli Luigi, prefetto, L. 8000.
Valerio Teresa, ved. Caselli, L. 2666 66.
Borzini Adele, ved. Pavesi, L. 500.
Burotto Giuseppe, magazziniere delle privative, L. 2534
Nalesso Amalia, ved. Tessari, L. 283.33.
Fasoli Cesira, ved. Guerri, L. 1139.33 di cui:

a carico dello Stato, L. 1110.23;
a carico del Fondo culto, L. 29.10.

Reale Maria Antonia, ved. Del Vita, (indennità), L. 1408.
Vialardi di Villanova Eugenia, ved. Gaspardino, L. 1308.66.
De Virgiliis Teresa, ved. De Nobile, L. 476.
Pirrelli Giovanni, capo fanalista, L. 950.
Podestà Enrichetta, ved. Remondino, (a tutto carico della Cassa pensioni delle ferrovie alta Italia), L. 768.
Celestino Maria, ved. Durante, (indennità), L. 3111.
Menicucci Maria, ved. Carducci, L. 2133 33.
Grimaldi Odoardo, professore (indennità), L. 5238.
Varriale Federico, maggiore, L. 3520.
Petrucci Silvestro, 2° nocchiere, L. 875.
Galvani Giulia, ved. Aschieri, L. 1817.33.
Maltagliati Assunta, ved. Lapigna, L. 175.
Tractta Vincenzo, operaio di marina, L. 525.
Meloni Salvatore, appuntato RR. carabinieri, L. 480.
Raviola Giov. Battista, L. 2236.
Mirabito Giuseppe, capo cannoniere, L. 1888.50.
Tusetti Luigi, capo furiere di marina, L. 1517.60.
Campisi Giuseppe, 2° nocchiere, L. 725.
Marquez Alberto, capo furiere di marina, L. 1719.20.
Giona Ambrogio, operaio di artiglieria, L. 900.
Calamaj Giuseppa, ved. Borghese, L. 377.66.
Crivelli Caterina, ved. Torre, L. 681.
Ornano Angela, ved. Magistrelli, L. 150.
Riolfi Giov. Battista, capitano, L. 2939.
Predonzan, orfani di Alfonso, luogotenente, L. 523.66.
Frassoni Nelu, orfana di Floriano, agente di P. S., L. 137.50.
Stroncone Silvia, ved. Impallomeni, L. 1347.66.
Melesi Marta, ved. Gelpi, L. 171.66.
De Marchi Emilia, ved. Bianco, L. 828.66.
Passaro, orfani di Gennaro, operaio d'artiglieria, L. 150.
Gerbaldi Giuseppe, orfano di Edoardo, aiutante postale (indennità), L. 4050.
Manca Domenico, vice cancelliere, L. 1072.
Arcamone Ernesto, ragioniere di prefettura, L. 3000.
Cossu Giovanni, appuntato RR. carabinieri, L. 470.40.
Passalacqua Giulia, ved. Giovannetti, L. 540.
Mannelli Luigi, operaio della guerra, L. 560.
Belardi Pietro, operaio della guerra, L. 612.50.
Cernuschi Paolo, ingegnere uffici tecnici di finanza, L. 2773.
Uccello Massimiliano, disegnatore, L. 1520.
Schiavo Gabriello, maestro di marina, L. 1788.50.
Cimmino Ciro, id., L. 1788.50.
Aprà Gio. Batta, operaio della guerra, L. 750.
Morelli di Popolo Mario, tenente colonnello, L. 3926.
Voerzio Giovanni, capitano, L. 2276.
Rossi Luisa, ved. Grondana, L. 407.86.
Scottoni Sofia, ved. Dall'Oglio, L. 750.33.
Rolla Gerolamo, 2° nocchiere, L. 875.
Cristino Alessandro, maresciallo di cavalleria, L. 693.50.
Bavaro Pietro, operaio di marina, L. 640.
Persico Clorinda, ved. Caruso, L. 497.19.
Bonzò Giulio, capitano, L. 2374.
Botti Andrea, operaio di marina, L. 735.
Sansoni Cesira, ved. Mazziotti, L. 994.
Ricciotti Nicola, sostituto cancelliere, L. 387.
Montoli Domenico, soldato, L. 300.
Fuso Luigi, sotto capo fuochista, L. 585.
Codeluppi Nino, soldato, L. 540.
Sacchetto Pietro, id., L. 540.
Secco Emilia, ved. Pettoello, L. 1007.
Ferrauto Calogero, ragioniere capo di prefettura, L. 3559.
Miretto Anna, operaia manifatture tabacchi, L. 367.92.
Porro Virgilio, soldato, L. 300,
Pisasale Antonietta, ved. Garro, L. 686.
Macina Teresa, ved. Capuano, L. 367.
Corrao Salvatore, marinaio, L. 640.
Partengo Pietro, colonnello, L. 5600.
Messina Alfonso, sergente, L. 415.
Marini Giovanni, operaio di marina, L. 900.
Meacci Rosa, madre di Angelini, soldato, L. 202.50.
Venerando Rosa, ved. Di Spirito, L. 94.63.
Giommi Maddalena, ved. Gili, L. 176.
Surian Andrea, capo guardia carceraria, L. 1280.
Rota Sebastiano, capo timoniere, L. 1788.50.
Nocchi Pietro, operaio di marina, L. 594.
Montagna Cristoforo, 2° capo fuochista, L. 935.
Sesostri Fortunato, capo infermiere, L. 1788.50.
Farelli Rosa, ved. Gaudiano, L. 412.33
Briani Amilcare, professore, L. 1728.
Ferrero Elena, ved. De Micheli (indennità), L. 4725.
Capizzi Lorenzo, brigadiere postale (indennità), L. 2800.
Mazzella Rosa, ved. Albano, L. 887.
La Gioia Vito, marinaio, L. 631.20.
Mattiucci Ausonio, operaio di marina, L. 760.
Saracino Luisa, ved. Palmieri, L. 260.
Colombo Elisa, ved. Vizzone (indennità), L. 3694.
Montemagni Ortenzia, ved. Martini, L. 352.
Storaci Marianna, ved. La Rosa (indennità), L. 3160, di cui:
a carico dello Stato, L. 2773.85;
a carico del Conservatorio musicale di Napoli, L. 386.15
Spaggiari Maria, ved. Neviani, L. 480.66.
De Virgiliis Doralice, ved. Montebruni (indennità), L. 1066.
Bommino Vincenzo, operaio di marina, L. 900.
Clerici Carlo, orfano di Enrico, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 231.16.
Mancini Rosa, ved. Staderini, L. 750.
Colicchia Gaetano, servente postale, L. 664.

Direzione Generale dell'Agricoltura

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0|0 cioè: n. 290,786 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,129,522 del consolidato 5 0|0) per L. 63.75 — 59.50 al nome di Scannavino *Marianna* Catterina fu Luigi, minore sotto la tutela di Francesco Lucchetti fu Zaverio, domiciliata a Castiglione Chiavarese (Genova) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scannavino *Maria* Caterina fu Luigi, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,032,147 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 10,060 e n. 1,032,148 per L. 10,000, al nome di Weidlich *Rosalia* fu Sebastiano, moglie di Domenico De Angeli, domiciliata a Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Weidlich *Maria Rosalia* fu Sebastiano, moglie di Domenico De Angeli, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siono state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,283,723 di L. 235, n. 1,298,092 di L. 10, n. 1,211,804 di L. 151 e n. 1,211,806 di L. 35, al nome di Vigliani *Angela* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliata in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Vigliani *Carolina-Angela* ecc. come sopra vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 e 3.50 0[0, cioè: n. 245,559 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 11.25 e L. 10.50 al nome di Novelli Elisa fu Aurelio, minorenne, sotto la patria potestà della madre De Socio Almerinda, domiciliata in Larino (Campobasso), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Novelli Elisabetta-Anna-Geltrude fu Aurelio, minorenne, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Conti Daniele camerlengo della Compagnia della morte di Civita Castellana ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3792 ordinale, n. 38,841 di protocollo e n. 114,141 di posizione, statagli rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico in data 24 giugno 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 23 50 del Debito pontificio 1860-64.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor don Domenico Marsiglia fu Domenico il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 22 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Giordani Enrico fu Giovanni, ha denunziato lo smarrimento delle ricevute nn. 1335 e 1415, stategli rilasciate dalla succursale della Banca d'Italia di Bologna, in data 13 e 28 maggio 1907, in seguito alla presentazione di nove cartelle della rendita complessiva di L. 130, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Giordani Enrico fu Giovanni, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle predette ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Roma, il 13 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.84 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 29 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 29 luglio al 4 agosto 1907, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

27 luglio 1907

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	102 01 72	100 13 72	101.74 13
3 1/2 % *netto*	100.94 44	99.19 44	100.68 76
3 % *lordo*	69 36 67	68.16 67	68.58 96

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

L'annunciato scambio di incontri di sovrani e di uomini di Stato che si succederanno nel prossimo agosto, dimostra che si è in un periodo di piena attività politica.

Un dispaccio da Bergen dice che l'Imperatore Guglielmo è già in viaggio di ritorno per la Germania. La sua crociera nel mare del Nord, che si è finora svolta felicemente è al suo termine, e l'Imperatore sarà fra tre giorni a Svinemunde da dove si recherà a Kiel passandovi una rivista navale.

Avrà quindi una lunga intervista col principe di Bülow e si recherà poi a Wilhelmshöe, presso Kassel, aspettandovi il Re d'Inghilterra, che vi sarà il 14 agosto, ripartendo la stessa sera per Marienbad.

Dopo di essersi incontrato con l'Imperatore di Germania, il Re Edoardo si recherà al castello di Schlackenwerth, presso Carlsbad, per visitarvi l'Imperatore Francesco Giuseppe. Nel qual tempo s'incontreranno anche il ministro degli esteri di Russia, Jowolski, con Bülow, e questi con Aehrenthal.

Nei circoli politici si dice che questi incontri avranno un'eco nella politica europea, perocchè saranno trattate varie importanti questioni internazionali.

* * *

L'agitazione antimagiara in Croazia va facendosi sempre più grave. Informazioni giunte da Zagabria dicono che i maggiori commercianti della Croazia hanno iniziato un'efficace propaganda diretta ad ostacolare e sopprimere il consumo dei prodotti ungheresi. Il Bano Rakoczay, boicottato dall'alta Società, non può mostrarsi in pubblico senza essere in qualche modo insultato; anche la resistenza passiva degli impiegati dello Stato produce gravi turbamenti nel meccanismo dell'amministrazione e nella vita economica e sociale del paese. Alcuni impiegati, ritenuti promotori dell'agitazione, sono stati destituiti e al loro posto chiamate, in mancanza di meglio, delle nullità che accrescono la confusione interna.

Per iniziativa dei partiti nazionali coalizzati sarà presentata all'Imperatore un'istanza firmata da tutti i Comuni, con cui si chiede al Sovrano di non sanzionare le legge ledenti l'autonomia della Croazia.

* * *

I giornali di New York ricevono informazioni da Tokio, secondo le quali il Giappone non vuole annettersi la Corea, e ciò è confermato da un telegramma da Seoul, in cui è detto che il marchese Ito avrebbe fatto la seguente dichiarazione:

« Ho respinto l'asserzione secondo la quale il Giappone avrebbe avuto l'intenzione di annettere gradualmente la Corea al Giappone, perchè tale asserzione è vana ed impolitica ».

Tuttavia ciò non ha impedito al marchese Ito di delineare le intenzioni del Giappone in Corea, intenzioni esclusivamente politiche:

« Benchè nessuna voce si sia levata contro il diritto del Giappone – ha egli detto – di avere cioè libertà di azione in Corea, la critica straniera non ci avrebbe impedito di fare ciò che i nostri interessi vitali e la nostra dignità ci raccomandavano. Ci è gradito però pensare che l'approvazione e la simpatia dei nostri vicini sono con noi ».

Il progetto di riforma del marchese Ito implica il licenziamento dell'esercito coreano e la sua sostituzione con truppe giapponesi.

Inoltre il ministro della Casa Imperiale e il guardasigilli, nominati recentemente, hanno ricevuto ordine di riformare la Corte entro il periodo di tre mesi, altrimenti saranno revocate le loro nomine. L'ordine tende a terminare gli intrighi dell'ex-Imperatore, che avrebbe inviato il 23 luglio un commissario in Germania.

* * *

Gli ultimi telegrammi da Tangeri assicurano che Er Raisuli mantiene la sua attitudine ostile, negando di venire a patti per il rilascio del caid Mac Lean.

Un messaggero mandato al campo di Raisuli con una lettera a lui diretta, dovette attendere quattro giorni per avere una risposta, e dopo tanto tempo gli fu consegnata una lettera scritta in arabo, nella quale Raisuli dichiarava di non rispondere perchè Mulai Taibi era ancora sul suo territorio.

Il corrispondente dell'*Agenzia Reuter* mandò con lo stesso messaggero una lettera a Mac Lean; ma essa fu sequestrata da Raisuli.

Costui non aspetta che una lettera del Sultano per aprire i negoziati. Le tribù dei Hakmass si sono dichiarate pronte a liberare Mac Lean purchè il Sultano si rechi personalmente sul loro territorio per dare il suo perdono, dispensarli dal servizio nelle truppe imperiali, e dal pagamento delle tasse. Essi però rifiutano energicamente di ribellarsi a Raisuli e consegnarlo al Sultano. Garantiscono che non avverrà più nessun disordine purchè si perdoni a lui e gli si restituiscano i beni confiscati.

È certo però che Mac Lean è trattato bene, ma non può conversare con nessuno fuorchè con i propri servitori. Er Raisuli non ha nessun contatto con lui. L'accampamento del brigante è in una pianura, ma le strade che vi mettono capo sono impraticabili e sono sorvegliate rigorosamente.

Le ultime notizie annunziano già incominciate le ostilità fra i partigiani del temuto brigante e le truppa del Sultano; sull'esito dei combattimenti non si hanno ancora precisi particolari.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re giunse ieri, alle 18, a Roma in automobile, da Racconigi, dopo una breve sosta a San Rossore. Accompagnavano S. M. i generali Brusati e Trombi.

Il Sovrano entrò in città da porta Angelica, scendendo alla Reggia.

S. M. la Regina Margherita giunse iermattina a Roma col treno diretto di Pisa, alle ore 10.10, accompagnata dalla sua dama d'onore, marchesa di Villamarina.

L'augusta Signora, viaggiando in forma privatissima, venne ricevuta soltanto dalle dame e dai funzionari di servizio della Sua Casa.

S. M. il Re stamane alle ore 8 precise in carrozza di Corte con le livree rosse, scortata dai corazzieri, accompagnato dalle LL. EE. i generali Brusati, Ponzio-Vaglia e Trombi e da altri personaggi di Corte si è recato al Pantheon, dove dopo pochi minuti è giunta S. M. la Regina Madre in carrozza di stretto lutto, accompagnata dalle sue dame e gentiluomini d'onore.

Gli Augusti Sovrani sono stati ricevuti da S. E. il ministro della pubblica istruzione on. Rava, da S. E. Finali cavaliere dell'ordine supremo della SS. Annunziata, della presidenza del Comizio dei veterani e dai cappellani della Real Casa.

Accompagnate dai suddetti personaggi le LL. MM. si sono recate innanzi alla tomba del Re Martire bellamente parata a lutto ed hanno assistito ad una messa funebre celebrata da monsignor Bianchi.

Terminata la messa, le LL. MM. si sono fermate innanzi alla tomba di Re Vittorio Emanuele II e congedatesi dalle LL. EE. e dai veterani, alle ore 8 1[2 hanno fatto ritorno alle rispettive Reggie, salutate dal riverente omaggio della popolazione che nel frattempo erasi affollata nella piazza della Rotonda.

Alle ore 10 1[2 il sindaco di Roma con i membri della Giunta si sono recati al Pantheon a deporre una corona sulla tomba del Re Martire. Facevano servizio d'onore, nel pronao, un distaccamento di vigili ed un altro di guardie municipali in grande uniforme.

Poco dopo la Giunta anche la Deputazione provinciale si è recata al Pantheon deponendo altra corona.

Di queste, tutto intorno alla tomba del Re Umberto, parecchie erano bellissime inviate dagli impiegati delle *RR. Case, dai Ministeri* e da altri enti. Proprio sulla tomba e nel centro di tutte le altre spiccava una splendida corona con i nomi *Margherita — Vittorio — Elena.*

Durante tutta la mattinata, nel tempio è stato un vero pellegrinaggio di popolo che con vive parole ricordava il feroce assassinio di cui fu vittima il migliore dei Re.

XXIX luglio. — Per la triste ricorrenza anniversaria della tragica morte del compianto Re Umberto I, dagli stabilimenti pubblici governativi e municipali, da moltissime case private ha sventolato oggi la bandiera nazionale a mezz'asta e abbrunata. Molte associazioni hanno pubblicato manifesti per il corteo che da Villa Umberto procederà fino al Pantheon a deporre corone sulla lagrimata tomba del Re tanto caro al cuore del popolo.

Mentre la *Gazzetta* va in macchina il corteo numeroso, imponente, con molte bandiere e corone, si avvia tra la folla che si assiepa lungo le strade, verso il Pantheon. Ne diremo domani.

S. E. Giolitti. — Iermattina col treno diretto di Pisa giungeva alle 10.10 a Roma S. E. il presidente del Consiglio cav. Giolitti.

Trovavansi a riceverlo alla stazione le LL. EE. i ministri Orlando, Carcano, Rava, Cocco-Ortu e Schanzer; i sottosegretari di Stato Facta, Dari, Bertetti, il comm. Peano, capo di Gabinetto di S. E. Giolitti; il prefetto, il questore, i funzionari superiori del Ministero dell'interno; parecchi deputati e molti amici.

Il Comitato popolare per le onoranze a Garibaldi. — Il Comitato popolare per le onoranze a Garibaldi in Roma si è riunito l'altra sera. Presiedeva l'on. Barzilai, in assenza dell'on. Gattorno, presidente.

Il segretario generale, avv. Amici - al quale fu rivolto un plauso per la buona riuscita dei festeggiamenti - diede un rendiconto sommario dell'entrata e dell'uscita. Essendovi un avanzo, a tuttora, di circa 45,000 lire, fu stabilito di rimandare ad altra adunanza la destinazione del fondo attivo residuo, e di erogare intanto la somma di L. 10,000 a beneficio del fondo per il monumento a Ciceruacchio, che deve inaugurarsi nel prossimo ottobre.

Memorie garibaldine. — Ieri a Genova, quale epilogo alle onoranze a Garibaldi, venne inaugurato un ricordo ai caduti di Digione, ed una lapide ad Antonio Mosto, il prode comandante dei carabinieri genovesi.

Il ricordo ai gloriosi garibaldini morti sui campi di Borgogna nel 1870-71 consiste in un obelisco di granito con basamento in grottesco dell'altezza di 5 metri, sormontato da una stella di bronzo antico e una targa in marmo bianco portante un'epigrafe.

L'obelisco ai caduti di Digione sorge sul Corso Aurelio Saffi, vicino alla batteria della Cava.

Il ricordo ad Antonio Mosto consiste in una lapide murata sulla facciata del palazzo Rostan, al largo della Zecca.

In memoria di Anita Garibaldi. — Iermattina, a Massa Martana, nella piazza comunale, si è inaugurato un medaglione col ritratto di Anita Garibaldi, scolpito in marmo dal prof. Quattrini.

Il discorso commemorativo venne pronunciato da S. E. il sottosegretario di Stato per l'istruzione, on. Ciuffelli, sulla stessa Piazza, gremita di popolo plaudente.

A mezzodì ebbe luogo un banchetto popolare di cento coperti.

Elezione politica. — Collegio di Cittanova. — Risultato definitivo. — Inscritti 3230. — Votanti 2164. — L'avv. Giovanni Alessio ebbe voti 2152. — Voti nulli e dispersi 12. — Eletto Alessio.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie per la seconda decade di luglio reca:

Si miete e si trebbia il frumento Il granoturco, i foraggi, i legumi e i pomidoro mostransi bisognosi di pioggie più abbondanti di quelle avutesi finora. La vite è generalmente immune da malattie e promette buon raccolto. Promettente è anche la canapa.

Buone in generale le condizioni dell'olivo.

Movimento commerciale. — Il 26 corr. vennero caricati a Genova 1176 carri, di cui 510 di carbone pel commercio; a Venezia 303 di cui 84 di carbone pel commercio; e a Savona 314, di cui 193 di carbone pel commercio.

Marina militare. — Le RR. navi: *R. Margherita, B. Brin, F. Ferruccio, Agordat, Garibaldi, E. Filiberto, Saint-Bon*, sono partite da Beyrouth. L'*Etruria* è partita da Filadelfia.

*** La R nave *Piemonte*, dell'ispetterato delle torpediniere, è partita l'altrieri da Taranto, preceduta dalle cacciatorpediniere *Pallade, Pegaso, Centauro, Cassiopea, Procione, Perseo, Spica, Canope, Scorpione, Sirio, Saffo.*

Marina mercantile. — Da Rio Janeiro il 26 corr. è partito per Genova l'*Italia*, della Veloce. — Da Las Palmas è partito il *Brasile*, della stessa Società, diretto a Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CETTIGNE, 27. — Presso il capitano di fanteria Vukotich fu trovata una lettera del fratello, ufficiale in Serbia, di guarnigione a Belgrado. La lettera è molto compromettente e pone in dubbio la fedeltà del Vukotich, che fu messo sotto sorveglianza, mentre un'inchiesta è stata iniziata. La rielezione di Vukotich a deputato è più che dubbia.

Inoltre il tribunale di Niksich ha condannato il giovane Soriza e i suoi compagni, il primo ad un anno di carcere, gli altri a pene minori per tentativo di rivolta. Quando al Ministero Radovich succedetto l'attuale Gabinetto Tomanovic, esso inviò a Niksich una Commissione, ma al lavoro di questa si opposero gli elettori del Soriza.

Tuttavia, in conseguenza di nuove lagnanze, cinque giovani ufficiali che avevano fatta una dimostrazione di simpatia al Vukotich, furono ieri radiati dal ruolo. Vukotich sarà giudicato da un tribunale militare.

Alla Scupstina sono pervenute molte lagnanze contro il capitano Vukotich e contro le autorità.

PARIGI, 27. — Il Comitato di difesa viticola di Beziers avendo pubblicato un appello agli altri Comitati per decidere l'astensione dalle elezioni cantonali, nel quale si diceva che le urne saranno sorvegliate ed i votanti segnalati alla popolazione, l'autorità amministrativa ha rilevato questa intimazione, sulla quale è stata richiamata l'attenzione dell'autorità giudiziaria.

PERPIGNANO, 27. — I Comitati viticoli del circondario hanno per acclamazione approvata la candidatura di Ferroul per le elezioni cantonali. In parecchi cantoni gli uffici elettorali domani non saranno aperti.

MOSCA, 27. — Il principe Borghese è qui arrivato stamane verso le 3. I consoli d'Italia e di Francia ed i rappresentanti delle società sportive gli sono andati incontro a 18 *verste* da Mosca per congratularsi con lui.

MOSCA, 27. — I membri dell'Automobile Club, quando hanno incontrato il principe Borghese gli hanno offerto una medaglia. La signora dell'agente commerciale d'Italia gli ha offerto dei fiori.

Il principe Borghese è entrato a Mosca seguito da 18 automobili e dalla colonia italiana.

BUCAREST, 27. — Oggi è terminato il processo contro i sottufficiali e i soldati che nel dipartimento di Vlaschka al tempo degli ultimi disordini agrari commisero atti di insubordinazione allorchè si trovarono di fronte ai ribelli armati.

Cinquantotto imputati sono stati condannati alla degradazione ed ai lavori forzati a vita e diciassette altri a pene diverse.

BERLINO, 27. — Il Governatore di Kamerun telegrafa che nel distretto di Adamaua sono scoppiati disordini causati probabilmente da questioni locali.

Il Mahdi-Fullah ha attaccato il Residente di Adamaua, capitano Zimmermann, che comandava una compagnia di truppe, ma è stato da queste respinto.

VIENNA, 27. — Nei negoziati per la conclusione di un trattato di commercio fra l'Austria-Ungheria e la Serbia le tendenze dei due paesi di definire le relazioni commerciali con un accordo provvisorio non hanno avuto il risultato desiderato.

I delegati austriaci e serbi si sono accordati di riprendere i negoziati alla metà di settembre per potere addivenire ad un risultato definitivo.

BRUXELLES, 27. — La Commissione permanente internazionale per gli zuccheri si è riunita nuovamente oggi.

Tenendo conto delle osservazioni fatte nelle due sedute precedenti, il presidente ha presentato alla Commissione uno schema di progetto per un atto addizionale alla Convenzione del 5 marzo 1902 per specificare chiaramente i punti che dovrebbero essere regolati e l'ordine in cui dovranno essere studiati.

I delegati, con le riserve loro imposte dalle istruzioni dei rispettivi Governi, si sono mostrati disposti a collaborare per trovare una formula di transazione che sarà sottoposta senza indugio ai Governi che fanno parte dell'Unione internazionale.

È stato emesso all'unanimità il voto che i Governi fino dai primi di agosto facciano conoscere se il testo dell'accordo proposto non sollevi da parte loro obiezioni.

Quindi il Governo belga compirà le pratiche necessarie per provocare la firma del nuovo accordo prima della seduta del 1° settembre.

La Commissione si è poscia aggiornata.

TANGERI, 27. — Nessuna notizia si è avuta oggi di Mac Lean.

Il comandante Mangin ed il capitano Toulat hanno fatto oggi una prima conferenza agli ufficiali marocchini incaricati di comandare i contingenti della polizia.

Una mahalla imperiale è arrivata alla frontiera del paese degli Kmas.

SEOUL, 27. — Lungo le ferrovie sono state poste guardie. Pattuglie dell'esercito regolare percorrono i quartieri di Seoul.

Alcuni soldati coreani hanno attaccato degli agenti di polizia dopo averli respinti hanno saccheggiato e distrutto sette case giapponesi, ferendo sei abitanti. Gli altri abitanti inseguiti dai soldati coreani sono fuggiti in direzione del fiume e si sono rifugiati a bordo dei battelli.

CARACAS, 27. — Il ministro degli esteri del Venezuela ha inviato agli Stati Uniti la risposta del Governo venezuelano alla seconda nota del segretario di Stato, Root, che proponeva l'arbitrato per cinque reclami degli Stati Uniti.

Il Venezuela persiste nel suo rifiuto di qualsiasi arbitrato. Si teme che avvenga la rottura delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

NEW YORK, 28. — Un telegramma da Rio Janeiro dice che è scoppiato un movimento rivoluzionario nelle provincie argentine limitrofe al Brasile.

Il Governo brasiliano ha inviato truppe alla frontiera, per impedire la violazione della neutralità.

PARIGI, 28. — I giornali dicono che le voci allarmanti sparse circa la salute di François Coppée sono inesatte. L'accademico fu assai sofferente, ma il suo stato migliora di giorno in giorno.

BERGEN, 28. — L'Imperatore Guglielmo si è recato ieri a bordo dello *yacht Thistle* a far visita all'ex-Imperatrice Eugenia, trattenendovisi parecchie ore.

PARIGI, 28. — Dispacci da Perpignano segnalano che nella maggior parte dei cantoni gli elettori si astengono dalla votazione. A Beziers lo scrutinio è stato aperto senza incidenti. Gli elettori sono poco numerosi.

PARIGI, 28. — Dispacci pervenuti a Parigi fino a mezzogiorno segnalano che nessun grave incidente è avvenuto finora in occasione delle elezioni.

BOISE (Idaho), 28. — Haywood, imputato dell'assassinio del governatore Steunenberg, per mandato della Confederazione dei minatori, è stato assolto.

BRESTOVATSKABANJA, 28. — Stamane, mentre il Re Pietro faceva una cavalcata, il cavallo passando sopra un piccolo ponte ha fatto un passo falso ed è caduto. Il Re ha riportato una ferita lieve al viso; ma è rimontato a cavallo ed è tornato al castello

Lo stato del Re è soddisfacente.

TANGERI, 28. — La mahalla ha attaccato un villaggio situato sulla frontiera delle tribù degli El-Kmas ove si trova Er Raisuli. Le truppe hanno saccheggiato il villaggio, uccidendo parecchi indigeni e facendo parecchi prigionieri.

Mancano ulteriori particolari.

TANGERI, 28. — Le voci del combattimento tra la mahalla di Buchta-Bagadi e le tribù degli El-Kmas sono confermate. La battaglia stamane continuava ancora. Un corriere è giunto ad El Guebbas per annunziargli le prede fatte e le perdite subite dal nemico. Non si hanno notizie nè di Er Raisuli nè del caid Mac Lean.

PIETROBURGO, 28. — Oggi al Ministero degli esteri è stato firmato il trattato commerciale russo-giapponese.

Le clausole del trattato saranno pubblicate prossimamente.

TEHERAN, 28. — In occasione del primo anniversario della proclamazione della Costituzione persiana lo Scià ha diretto al popolo un proclama felicitandolo di essere entrato nella via del progresso e dichiarandosi dolente di non potere a causa della sua malattia partecipare ai festeggiamenti.

PARIGI, 28. — L'ammiraglio Ijuin e gli ufficiali degli incrociatori giapponesi sono partiti per Brest, salutati alla stazione dal sig. Kurino, ambasciatore del Giappone e dal rappresentante del ministro della marina.

MADRID, 28. — *Senato.* — Si approva il progetto di legge per la riforma elettorale.

Si approva poscia il progetto di legge che modifica le imposte sulle miniere

TOLONE, 28. — Si è sviluppato un incendio nelle foreste che circondano il forte della Croix Faron.

L'incendio ha assunto vaste proporzioni e si teme che si propaghi ancora. I soldati distaccati alle fortificazioni vicine lavorano allo spegnimento.

SAINT-DIÈ, 29. — Durante i disordini avvenuti ieri a Raon l'Étape, in seguito ad uno sciopero in una fabbrica di calzature, sette cacciatori sono rimasti gravemente feriti, fra cui due ufficiali.

Sopraggiunta la gendarmeria, un capitano venne circondato e ferito gravemente. I gendarmi, che volevano liberare il capitano, vennero presi a sassate ed a revolverate e, trovandosi in stato di legittima difesa, fecero fuoco, uccidendo uno scioperante e ferendone mortalmente un altro e meno gravemente una decina.

Quattro altri gendarmi sono pure feriti. Uno ha ambedue le coscie trapassate. I gendarmi fecero fuoco dopo le intimazioni prescritte.

NEW-YORK, 29. — Il parco dello *Steeple Chase* a Cony Island presso New-York e venti *châlets* sono stati distrutti da un incendio. I danni sono calcolati ad un milione di dollari.

NEW-YORK, 29. — Un incendio ha distrutto stamane una casa di sei piani nel quartiere orientale.

Vi sono stati una ventina di morti e trenta feriti, tra cui molti italiani.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 28 luglio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	759 05.
Umidità relativa a mezzodì	32.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 30 9.
	minimo 19 9.
Pioggia in 24 ore	—

28 luglio 1907.

In Europa: pressione massima di 767 sul golfo di Guascogna, minima di 755 in Iscandinavia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 2 a 4 mm.; temperatura aumentata; qualche pioggiarella e temporale al sud.

Barometro: minimo a 761 sulle coste Joniche, massimo a 765 all'estremo nord.

Probabilità: venti deboli settentrionali; cielo in gran parte sereno.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 luglio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 0	21 0
Genova	sereno	calmo	26 9	20 7
Spezia	sereno	calmo	28 0	20 6
Cuneo	sereno	—	28 0	19 0
Torino	sereno	—	26 8	20 5
Alessandria	sereno	—	29 2	17 8
Novara	sereno	—	32 8	18 9
Domodossola	1/4 coperto	—	30 0	13 5
Pavia	sereno	—	31 3	16 4
Milano	sereno	—	33 0	20 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	29 2	17 3
Bergamo	sereno	—	29 6	19 6
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	31 7	20 2
Mantova	sereno	—	27 0	20 0
Verona	sereno	—	29 2	19 9
Belluno	3/4 coperto	—	26 6	16 4
Udine	1/2 coperto	—	27 4	18 7
Treviso	1/4 coperto	—	30 5	19 2
Venezia	1/4 coperto	calmo	27 5	21 4
Padova	3/4 coperto	—	28 4	18 4
Rovigo	1/4 coperto	—	28 5	18 5
Piacenza	sereno	—	28 8	19 8
Parma	sereno	—	30 0	19 3
Reggio Emilia	sereno	—	29 8	19 5
Modena	sereno	—	28 6	19 8
Ferrara	sereno	—	28 5	19 0
Bologna	sereno	—	27 7	21 4
Ravenna	sereno	—	26 4	17 2
Forlì	sereno	—	27 8	18 0
Pesaro	sereno	calmo	26 4	17 0
Ancona	sereno	calmo	26 4	20 2
Urbino	sereno	—	23 0	18 1
Macerata	sereno	—	24 0	18 9
Ascoli Piceno	sereno	—	26 0	18 0
Perugia	sereno	—	24 9	17 9
Camerino	sereno	—	22 5	16 8
Lucca	sereno	—	27 7	17 9
Pisa	sereno	—	27 9	16 4
Livorno	sereno	calmo	25 8	19 5
Firenze	sereno	—	30 5	17 4
Arezzo	sereno	—	28 6	17 4
Siena	sereno	—	28 0	20 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	29 1	19 9
Teramo	sereno	—	26 9	16 0
Chieti	sereno	—	22 7	17 0
Aquila	sereno	—	24 0	14 3
Agnone	sereno	—	18 5	13 2
Foggia	1/4 coperto	—	26 0	19 0
Bari	sereno	legg. mosso	26 0	19 8
Lecce	1/2 coperto	—	29 8	19 9
Caserta	sereno	—	27 5	18 5
Napoli	sereno	calmo	26 1	20 4
Benevento	sereno	—	27 8	16 0
Avellino	1/4 coperto	—	25 6	16 8
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	25 0	14 7
Cosenza	sereno	—	30 0	19 0
Tiriolo	sereno	—	24 8	15 7
Reggio Calabria	sereno	calmo	28 6	22 0
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	26 1	23 2
Palermo	coperto	calmo	29 1	18 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	23 0
Caltanissetta	sereno	—	31 0	21 2
Messina	1/2 coperto	calmo	29 5	22 0
Catania	1/4 coperto	calmo	29 5	21 8
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	28 0	21 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 9	18 7
Sassari	sereno	—	26 6	18 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.